



www.lavoro.laspezia.it
www.provincia.sp.it

QUADERNI DELLE PROFESSIONI

Area agricoltura

Redazione a cura del



Val di Vara

Via Garibaldi, 57 – 19028 VARESE LIGURE (SP) Tel. 0187/840547

Indice

Il territorio	pag 03
La zootecnia.....	pag 03
La viticoltura.....	pag 04
La silvicoltura.....	pag 07
L'apicoltura.....	pag 07
L'olivicoltura.....	pag 08
L'orticoltura.....	pag 09
La DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, IGT.....	pag 13
Il Biologico in Val di Vara.....	pag 13
Le figure professionali(I'Imprenditore Agricolo Professionale)	pag 18
I Contratti in agricoltura	pag 35
Agevolazioni in agricoltura.....	pag 35
L'agriturismo.....	pag 36
Legge Regione Liguria disciplina dell'Agriturismo.....	pag 40
Siti utili e links consigliati.....	pag 48

IL TERRITORIO

La Provincia della Spezia è caratterizzata da un territorio in parte montano ed in parte collinare rivolto verso il mare. La montagna è dedicata prevalentemente alla zootecnia, alla silvicoltura ed a forme integrate di agricoltura di sussistenza, la collina alla viticoltura, olivicoltura ed orticoltura, il golfo alla mitilicoltura, itticoltura e pesca professionale. Nella nostra provincia vi è anche attivo il settore apistico che interessa trasversalmente tutti i territori precedentemente detti.

Nonostante le condizioni difficili di un territorio morfologicamente vario, si ha ancora un legame strettissimo con l'agricoltura che diventa per alcuni risorsa economica e collegamento alle nuove tendenze del turismo naturalistico grazie anche, quale punto di forza, ad un clima mite, adatto alle produzioni agrarie, dati i limitati giorni con temperature al di sotto degli 0°C e alle contenute escursioni termiche fra il giorno e la notte.

Il territorio dell'Alta Val di Vara si differisce dalla zona costiera sia dal punto di vista climatico poiché caratterizzato da temperature invernali più rigide e da estati miti, sia dal punto di vista socio-economico per l'assenza di infrastrutture efficienti che ne determinano l'isolamento dai centri economicamente più attivi. In forza di questi aspetti, l'economia della Valle è stata per lungo tempo di sola sussistenza e ciò ha prodotto anche un forte esodo della popolazione giovane. Nell'ultimo decennio, invece, l'attenzione dei giovani si è incentrata sul proseguimento e sul potenziamento delle attività di famiglia, con l'intento di dare nuovo impulso a tali attività, per cui si è investito molto sul recupero del patrimonio architettonico e sulla costruzione di nuovi fabbricati per l'attività zootecnica che è l'attività agricola prevalente sul territorio. Nella Valle sono presenti due importanti realtà economico-commerciali quali la Cooperativa delle carni San Pietro Vara e la Cooperativa Casearia, che rappresentano una quota parte notevole dei produttori di carne e di latte della zona.

L'agricoltura spezzina oltre a carne e latte ci offre prodotti qualitativamente elevati e conosciuti, a tal proposito ricordiamo i VINI tutelati dalle DOC e dalle IGT: COLLI DI LUNI, CINQUE TERRE, COLLI DI LEVANTO e gli OLI che hanno ottenuto la DOP, noti per le loro caratteristiche organolettiche peculiari che li rendono particolarmente adatti ad abbinamenti con il pesce fresco e le tante verdure che la cucina tradizionale impiega in abbondanza. Analizziamo i diversi settori:

La zootecnia:

Il comparto di maggior interesse è senza dubbio l'allevamento bovino. Le aziende insediate principalmente nell'Alta Val di Vara hanno dimensioni piccole e medie a gestione familiare. L'orientamento aziendale è sia da carne che da latte. Si allevano razze quali Bruna Alpina, Frisona, Limousine, Pezzata Rossa e Meticcie.

L'allevamento bovino da carne è maggiore rispetto a quello da latte poiché è caratterizzato da minori costi di gestione e da una maggiore flessibilità, oltre che a remunerazioni interessanti. Nonostante le diffuse difficoltà del settore, si avvertono segnali di ripresa, testimoniati dalla presenza di nuovi giovani agricoltori, dall'espansione degli investimenti nel settore, grazie anche allo sviluppo della cooperazione e dell'introduzione di tecniche di allevamento "biologico" che hanno consentito di far arrivare sui mercati prodotti particolarmente richiesti e apprezzati da parte dei consumatori.

La Regione Liguria sta portando avanti da tempo una politica che ha come obiettivo la conservazione, la tutela ed il potenziamento del patrimonio zootecnico esistente attivando strumenti finanziari su:

- la filiera del latte, a partire dagli allevamenti di produzione, alla raccolta, all'adeguamento alle norme igienico sanitarie per la tutela della salute dei consumatori.
- le cooperative di trasformazione, trattamento e commercializzazione delle produzioni zootecniche.
- l'attività di miglioramento genetico degli animali che ha portato all'istituzione dei Libri Genealogici per specie, razza e registri anagrafici.

La Val di Vara ha mantenuto intatto il suo patrimonio ambientale e ciò ha consentito alle produzioni soprattutto zootecniche, di ottenere, in modo naturale la certificazione di qualità per le produzioni biologiche. La particolare morfologia della Valle ha naturalmente favorito lo sviluppo nei suoi ampi e diffusi pascoli dell'allevamento di bovini da carne e di ovicaprini, allevati ancor oggi, con metodi che appartengono alla tradizione. Nasce pertanto per una commercializzazione più redditizia la Cooperativa San Pietro Vara nel comune di Varese Ligure e lo Spaccio Aziendale nel comune di Zignago. Si registra un lieve aumento dell'allevamento di ovini, caprini e suini, comunque ben rappresentati negli allevamenti provinciali.

Un traguardo importante che si sta realizzando è quello di recuperare e diffondere il gallo di razza Gigante Nera d'Italia, una razza antica, perfetta per le produzioni estensive della Val di Vara.

Sempre nella provincia Spezzina abbiamo la "fattoria di Marinella", collocata nella zona costiera che collega il mare all'antica città di Sarzana, essa rappresenta con i suoi 700 capi da latte l'azienda zootecnica più grande della Liguria. <http://www.agriligurianet.it/>

La viticoltura :

La Viticoltura provinciale, in riferimento alle superfici (V.Q.P.R.D.) iscritte ai rispettivi albi, rappresenta il 36 % del totale regionale (650 ha), detenendo il primato del settore seguita dalle province di Savona (32 %), Imperia (23%) e Genova (9%). Il territorio di riferimento comprende gli ambiti di produzione dei Vini DOC "Colli di Luni "; DOC "Cinqueterre ; DOC " Colli di Levante; IGT " Golfo dei Poeti".

DOC COLLI DI LUNI

Colli di Luni Bianco: dal colore bianco giallo, paglierino, un odore abbastanza intenso, persistente e fine, viene prodotto con le uve di Vermentino e Trebbiano Toscano ha un'alcolicità dell' 11%. La zona di produzione comprende diverse posizioni collinari situate nei comuni di Arcola, Vezzano Ligure, Bolano, S.Stefano Magra, Sarzana, Castelnuovo Magra, Ortonovo, Ameglia, Calice al Cornoviglio, Follo, La Spezia, Lerici, Riccò del Golfo.

Colli di Luni Rosso: dal colore rubino carico da giovane, si fa rosso granata se adeguatamente invecchiato, un odore vinoso e fragrante da giovane, si fa ampio, intenso, persistente e fine se affinato. Il sapore asciutto e ruvido da giovane, si fa secco, caldo, sapido, giustamente tannico, pieno e continuo dopo un idoneo invecchiamento. Alcolicità minima dell' 11,5%. Viene prodotto con uva Sangiovese e uva Canaiolo, Pollera nera e Cigliegiolo nero, vinificate in purezza o congiuntamente. La zona di produzione comprende diverse posizioni collinari situate nei comuni di Arcola, Vezzano Ligure, Bolano, S.Stefano Magra, Sarzana, Castelnuovo Magra, Ortonovo, Ameglia, Calice al Cornoviglio, Follo, La Spezia, Lerici, Riccò del Golfo, Beverino.

Colli di Luni "Vermentino": dal colore giallo paglierino carico a giallo paglierino con riflessi dorati, un odore discretamente ampio e fruttato abbastanza intenso e persistente. Il sapore secco, sapido a volte delicatamente caldo, con fondo piacevolmente amarognolo più o meno marcato. L' alcolicità tra 11-13%. Viene prodotto con uve del vitigno omonimo. La zona di produzione comprende diverse posizioni collinari situate nei comuni di Arcola, Vezzano Ligure, Bolano, S.Stefano Magra, Sarzana, Castelnuovo Magra, Ortonovo.

DOC CINQUETERRE

Cinqueterre bianco: dal colore giallo chiaro con riflessi verdognoli a giallo paglierino più o meno intenso, un odore delicato, ma persistente. Il sapore secco ma discretamente morbido, sapido delicatamente caldo, continuo e con un tipico "fondo" salmastro. L' alcolicità varia tra 11-13%. Viene prodotto con uve dei seguenti vitigni: Bosco, Albarola e Vermentino. La zona di produzione comprende il territorio collinare dei comuni di Monterosso, Vernazza e Riomaggiore.

Cinqueterre Sciacchetra: dal colore giallo paglierino a giallo dorato da giovane (2-3 anni), si fa dorato carico tendente all'ambrato se leggermente affinato (5-6 anni) ed assume colore ambrato con nuances rossicce se lungamente affinato (10-15 anni); dopo un lunghissimo affinamento si presenta ambrato con netti riflessi rossicci tendenti ad un lieve marrone (20-30 anni). L'odore è ampio, persistente e fruttato con sapore dolce, ma non stucchevole, con lieve sapidità, caldo, vellutato e suadente se mediamente affinato. L'alcolicità è 17%. Viene prodotto con le stesse uve del tipo bianco secco: Bosco, Albarola e Vermentino. Queste vengono fatte appassire su appositi graticci, in ambiente ombreggiato e ventilato per almeno due mesi, diraspate e pigiate, avendo cura di separare dalle bucce il denso e dolcissimo mosto. La zona di produzione è la stessa del tipo bianco secco: il territorio collinare dei comuni di Monterosso, Vernazza e Riomaggiore.

DOC COLLINE DI LEVANTO


Colli di Levante Rosso: dal colore rosso rubino più o meno intenso, un odore abbastanza ampio ed intenso, persistente e lievemente vinoso, un sapore asciutto, sapido di medio corpo, continuo. L'alcolicità tra 11-12%. Viene prodotto in prevalenza con uve di Sangiovese e Cigliegiolo insieme con altre uve nere ammesse per la provincia della Spezia. La zona di produzione comprende parte del territorio dei comuni di Levante, Bonassola, Framura, Deiva Marina.

Colli di Levante Bianco: dal colore giallo paglierino pieno, meno intenso, un odore delicato, ma persistente con sapore secco, sapido, leggero, ma equilibrato continuo. L'alcolicità tra 11-12%. Viene prodotto in prevalenza con uve di Vermentino, di Albarola e di Bosco insieme ad altre uve bianche. La zona di produzione comprende parte dei territori dei comuni di Levante, Bonassola, Framura e Deiva Marina.

IGT GOLFO DEI POETI

Tipologie : Bianco, Rosso, Rosato, Passito

La D.O.C. che a livello regionale ha fatto registrare l'incremento più elevato è senza alcun dubbio "Colli di Luni" nella tipologia "Vermentino" che dal 1990 sino alla campagna 2001 ha fatto registrare incrementi lineari passando dai 1215 hl del 1990 ai 3980 del 2001; stesso "trend" per il "rosso" che da 454 hl passa a 1289hl.



La tipologia "Bianco" assume invece nel tempo sempre minor significato e consistenza (tot. 810 hl). (fonti istat)

Il successo registrato da “ Colli di Luni “ va ricercato sicuramente nel favorevole connubio tra :

- a) le caratteristiche tecniche di un vitigno (Vermentino) di grande interesse ed attualità;
- b) le peculiari caratteristiche enologiche in grado di ritagliarsi un mercato esclusivo, inserendosi con successo in abbinamento alla cucina tipica della riviera (pesce, piatti di mare),
- c) la capacità degli imprenditori locali di cogliere queste opportunità di mercato con professionalità e creatività.

La D.O.C. Cinqueterre (“88)

È invece la denominazione che registra la flessione più preoccupante (dai 4000 hl del 1988 a 2200 del 2001) la testimonianza della grave crisi strutturale che attanaglia questa viticoltura, nonostante la forte immagine territoriale, è che sussistono forti difficoltà di convivenza tra problematiche di ordine naturalistico, ambientale e quelle più strettamente legate alla filiera e al mercato.

Fa eccezione lo “ Sciacchetra” che nel 2001 è approdato oltre i 110 hl facendo segnare il più alto valore dal 1988. Si sta confermando il notevole interesse verso questa tipologia lasciando intuire potenzialità ancora non del tutto esplorate.

La D.O.C. Colline di Levanto

E' la denominazione più recente (1995) ; dopo una fase di assestamento iniziale la produzione si è assestata intorno agli 800 hl . Per questa DOC occorre sottolineare il buon livello di utilizzazione del marchio (rapporto tra denunce di vino doc e quantitativo teorico desumibile dalle superfici iscritte all'Albo) a testimonianza di un positivo impatto sul mercato che lascia ben sperare per il futuro di questa realtà viticola .

I.G.T. Golfo dei Poeti

Ha avuto il riconoscimento solo nell'ottobre 2001 , pertanto ogni valutazione risulta prematura .

È tuttavia scontato che la sorte di questa denominazione è strettamente dipendente da quella delle denominazioni descritte in precedenza; l'obiettivo del I.G.T. è quello di ampliare sia in termini territoriali (anche alle zone non ricomprese nella DOC), che in termini di diversificazione dell'offerta tutte le opportunità che il settore può esprimere

LA STRUTTURA PRODUTTIVA

Le diverse tipologie di prodotto , e la diversa storia che caratterizzano “le viticolture” della Provincia spezzina trovano riscontro anche nelle diversità della struttura produttiva delle singole denominazioni.

Colli di Luni

la struttura produttiva fa riferimento ad una organizzazione di tipo individuale- aziendale con dimensioni medio piccole , (la componente cooperativistica ha un peso molto modesto), ma dotata di una buona efficienza di filiera : l'imprenditore cura tutte le fasi di processo e ha rapporti diretti con la propria clientela, espressione di segmenti di mercato in grado di valorizzare adeguatamente il prodotto locale.

I Consorzi

La Legge 164/92 all'art 20 prevede la istituzione per ogni denominazione di origine, presso La Camera di Commercio competente, di un Consiglio interprofessionale qualora, per la stessa denominazione non sia costituito un Consorzio di Tutela .

Il Decreto successivo n. 256/97 chiarisce inequivocabilmente quanto già specificato dalla legge 164 , ovvero la necessità di creare le condizioni perché nascano e si rafforzino i Consorzi di tutela rispetto ai quali i Consigli interprofessionali sono chiamati a svolgere azione sussidiaria, in attesa della loro trasformazione in Consorzi di Tutela.

Il Consorzio di tutela “Vini e Vigne del Mare della Spezia” costituitosi, con una larga condivisione tra OOPP, CCIAA e produttori (rappresentatività di oltre 90%), sta ad oggi completando l'iter necessario ad ottenere il riconoscimento da parte del MIPAF. La presenza di soggetti deputati alla gestione delle tematiche viticole è evocata fortemente in realtà difficili come la nostra, ove si fa ancora più acuto il problema di organizzare la produzione , valorizzare l'offerta, adottare strategie di mercato di medio lungo periodo , prospettare soluzioni strutturali ed infrastrutturali , studiare nuovi modelli organizzativi; il tutto dando voce ai diretti interessati , i produttori, creando i presupposti per una efficace autogestione del settore.

Al momento esiste una sorta di tutoraggio assistito da parte di Enti non in grado di innescare dinamiche di sviluppo in linea con le opportunità esistenti. <http://www.agriligurianet.it/>

La silvicoltura:

La copertura forestale negli ultimi decenni è in continua espansione in quanto il bosco, a seguito dello spopolamento delle campagne ha invaso anche terreni un tempo coltivati. L'esodo rurale ha determinato conseguenze negative anche sui boschi in particolare quelli cedui e localizzati in zone montane diminuendo sempre di più la difesa idrogeologica del territorio. La salvaguardia e la ricostituzione del bosco, anche per le funzioni paesaggistiche, la prevenzione degli incendi e l'ammodernamento delle fasi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti silvicoli appare dunque una linea necessaria ed indispensabile alla valorizzazione dell'ecosistema naturale così da trovare sul territorio piccole aziende locali.

Attualmente sono previsti investimenti finalizzati al recupero e alla coltivazione del castagneto da frutto per poter trasformare le castagne in pregiate farine <http://www.agriligurianet.it/>

L'apicoltura:

Negli ultimi anni i consumatori sempre più attenti a prodotti di buona qualità e utili alla propria salute hanno incrementato il consumo di miele e di prodotti dell'apicoltura quali propoli, pappa reale, cera. Questo settore per rispondere ad un consumatore sempre più informato ed esigente, ha dovuto orientarsi al raggiungimento di produzioni di alto livello qualitativo. Oggi si sta diffondendo l'apiterapia cioè l'inserimento del veleno prodotto dalle api per curare alcune malattie.

L'apicoltura ligure beneficia di contributi comunitari Regolamento CE 797/ 2004 (ex Reg. 1221/97) destinati al miglioramento della qualità del miele. Sul nostro territorio gli apicoltori sono raggruppati in due associazioni “APILIGURIA” e “A.L.P.A.”

In questi ultimi anni l'associazionismo è sempre più sentito e sta portando un risultato di notevole importanza : il riconoscimento del marchio IGP al miele ligure di qualità. E' stato infatti rilevato che il nostro miele è particolare per la presenza delle molte essenze mediterranee soprattutto dell'Erica Arborea.

www.inapicoltura.org/online/

L'olivicultura:

L'importanza economica delle produzioni olivicole è sempre stata abbastanza modesta, essendo legata prevalentemente all'autoconsumo ed al part-time. La recente assunzione di consapevolezza da parte di larga fascia dei consumatori sulle proprietà salutistiche e sul valore alimentare degli oli extravergini, ha fatto fare un balzo in avanti a tutta l'olivicoltura nazionale, e per riflesso a quella ligure che vanta una propria tradizione di tipicità. Il numero di operatori che piano piano sta salendo, impone di trovare modelli organizzativi nuovi per meglio veicolare le informazioni ed il trasferimento delle innovazioni. Potenziare e favorire la creazione di strutture associative può consentire un più efficace monitoraggio delle fasi di produzione ed un controllo più attento della filiera.

Le diverse iniziative che hanno interessato il comparto olivicolo, ci si riferisce all'attuazione dei Regolamenti comunitari 528/99 sul "Miglioramento qualità" e all'O.C.M. Olio, così come alla L.R. 60/93 per citare i più importanti, hanno certamente avuto un ruolo positivo nei segmenti interessati; tuttavia se si considera l'impatto sulla totalità della olivicoltura provinciale ci si rende conto che questo è ancora di scarsa consistenza.

Anche in questo caso è la frammentazione della maglia poderale a rappresentare il vincolo più forte ad uno sviluppo armonico del settore, e il numero elevatissimo di soggetti difficili da raggiungere in quanto non afferenti a OO.PP. o comunque scollegati dai Soggetti preposti alla divulgazione e alla Assistenza tecnica.

Perseguire una politica della qualità e una più economica gestione del processo non può prescindere da una riconsiderazione dei modelli organizzativi aziendali.

I dati relativi al settore olivicolo della Provincia denotano rispetto alle realtà del Ponente ligure una consistenza produttiva che si colloca a livelli inferiori per numero di piante e superficie olivata; ma il dato più significativo riguarda la % di piante interessate dalla raccolta, solo il 30% (ultima campagna) contro il 55 di GE-IM e il 70% di SV. Sintomo di una evidente difficoltà del sistema produttivo locale nel rendere economicamente conveniente, al di là dei vincoli ambientali la produzione di olio.

Le Organizzazioni Sindacali di categoria, consapevoli delle ricadute negative che l'abbandono dell'olivicoltura comporterebbe in molta parte del territorio provinciale, ha fatto proprie alcune iniziative a sostegno degli operatori, professionali e non, che ad oggi hanno sicuramente prodotto una crescita di interesse ed un riavvicinamento alla coltivazione dell'olivo di molti olivicoltori.

La CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) nell'ambito dei Progetti dimostrativi di cui alla mis. 3.3. Reg Cee 1257/99 ha attivato in alcune aree di interesse olivicolo (Levanto, Bolano, S.Stefano, Castelnuovo M.) metodi per la difesa fitosanitaria dell'olivo con l'adozione di tecniche a basso impatto ambientale (mass-trapping), la cui finalità era quella di assicurare una difesa ecocompatibile, riducendo i costi di trattamento in aree difficili e migliorando la qualità alla trasformazione delle olive prodotte (minore acidità).

Il successo di queste iniziative, (molte aziende non incluse nei progetti hanno mostrato forte interesse reclamando la possibilità di un coinvolgimento futuro), ci induce a dare continuità alle azioni intraprese e un senso compiuto al percorso di qualità della filiera olio.

"Progetto Buonolio"

Nell'ambito della campagna in corso, saranno attivate azioni complementari che tenderanno di "guidare" le tecniche agronomiche degli agricoltori-olivicoltori in modo da garantire aumento della produttività e massima qualità dell'olio prodotto. Lo scopo è di mettere insieme tutte le esperienze maturate sino ad oggi sul territorio, dando piena visibilità ai risultati conseguiti e offrendo strumenti di valutazione concreti per tutti coloro che intendono sviluppare un'attività di tipo imprenditoriale o semplicemente migliorare sotto il profilo della qualità e della razionalità il proprio processo produttivo.

Obiettivo

L'obiettivo dell'attività è riuscire a migliorare le conoscenze degli olivicoltori al fine di produrre olio qualificato e fornire anche al consumatore una tipologia d'olio che si identifichi facilmente con l'area di provenienza .

Progetto

Programma triennale di assistenza tecnica alla filiera di produzione dell'olio extra –vergine d'oliva.

Intervento

Affinare la filiera produttiva creando le condizioni per aumentare la produttività degli oliveti, evitando ad esempio l'alternanza di produzione, e per un processo che valorizzi i fattori della qualità e tipicità.

Destinatari

Produttori olivicoli

Area Territoriale di intervento

Aree olivicole della provincia (Riviera e Val di Magra)

Durata del progetto

Anno inizio :2003 Durata triennale

Programma

- ❖ Assistenza in campo per il miglioramento della produttività degli oliveti (concimazione, potatura,etc.)
- ❖ Assistenza tecnica in campo ai fini dell'applicazione di tecniche di difesa a basso impatto ambientale.
- ❖ Assistenza sulle modalità e tempi di raccolta e conservazione dell'olive per il miglioramento della qualità finale dell'olio.
- ❖ Incontri divulgativi sulle modalità di conservazione dell'olio e sulle tecniche di degustazione degli olii.
- ❖ Verifiche nelle fasi di lavorazione delle olive per il miglioramento degli aspetti legati alla qualità e salubrità dell'olio.
- ❖ Supporto alle strategie di marketing per valorizzare la qualità e la caratterizzazione del prodotto

L'orticoltura:

L'incalzare costante della globalizzazione dei mercati sottopone a dura prova la capacità di tenuta di un settore produttivo poco organizzato, che ciò nonostante, riesce a trovare le proprie ragioni di sopravvivenza nelle proprie radici e nelle tradizioni di lunga data.

Non si tratta di valutazioni apocalittiche ma semplicemente di una lettura realistica dello stato di settore. Gli aspetti controversi che hanno caratterizzato l'ultima campagna ortofrutticola, sia in relazione all'andamento climatico (- 17% in quantità) che a quello economico (-10% in valore) rispetto all'anno precedente, trovano un parziale spiraglio di ottimismo nelle ultime vicende

normative che vedono stabilire i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'organismo interprofessionale e la possibilità di veder nascere nuove forme di aggregazione imprenditoriale per lo sviluppo dell'intero sistema ortofrutticolo.

In prospettiva si dovrà puntare su strategie che esaltino i vantaggi competitivi non di singole imprese ma di interi sistemi imprenditoriali. La dimensione media delle nostre imprese produttive e commerciali è del tutto insufficiente ad affrontare la globalizzazione del mercato soprattutto per aspetti collegati alla logistica, alle attività commerciali e a quelle promozionali, anche se occorre riconoscere alle iniziative dei singoli una indiscussa vivacità e capacità di adattamento al mutamento dei tempi.

Il Rapporto con la distribuzione

L'eccessiva frammentazione e polverizzazione produttiva, che, nella nostra Regione, e rispetto ad alcuni anni fa', ha conosciuto un ulteriore aggravamento, si traduce in difficoltà ancora più tangibili sul piano della commercializzazione e della comunicazione; nel primo caso si sa che è il mondo distributivo a dettare le leggi e soltanto perseguendo una forte strutturazione del comparto produttivo è possibile incidere più efficacemente sulle scelte della distribuzione, anche se i rapporti di forza sono nettamente a vantaggio della seconda. E' infatti un dato inconfutabile il progressivo arretramento delle produzioni locali rispetto a quelle di altra provenienza come si desume dai volumi di produzioni commercializzate nei più importanti mercati di riferimento. Il rapporto tra quantitativi di ortofrutta locale e nazionale ha conosciuto un inesorabile decremento nel decennio 84-94 passando dal 13 % di prodotto di provenienza locale a solo il 3% . Va evidenziato che se fino ad oggi i grandi gruppi della distribuzione (70% di marca straniera) hanno operato con materia prima nazionale, in futuro è probabile una apertura a fornitori delle loro aree di appartenenza.

Le motivazioni sono legate , appunto ad una assenza di strategie orientate a rafforzare il sistema produttivo locale, alla qualificazione delle produzioni locali molto spesso indistinguibili rispetto a quelle di altra provenienza , al magro sostegno offerto ai pochi imprenditori rimasti sia in termini infrastrutturali , che di organizzazione commerciale .

Prezzi e consumi

Il risalto mediatico avuto nell'ultima annualità dal settore ortofrutticolo è cosa nota: non c'è stato giornale o televisione che non abbia dedicato servizi ed interviste ai prezzi ed al consumo di ortofrutta in occasione di eventi calamitosi , mettendo sotto la lente di ingrandimento i prezzi al dettaglio. Raramente, però, questo martellamento ha consentito di evidenziare la modesta responsabilità dei produttori nella corsa al rialzo dei prezzi, alimentando un clima di sfiducia da parte dei consumatori.

I dati tendenziali su scala nazionale indicano un calo più accentuato nell'acquisto di verdure rispetto alla frutta, mentre gli ortaggi surgelati ricevono un incremento di tutto rispetto, così come quella materia prima destinata alla lavorazione in IV gamma, frutta e verdure lavate, confezionate e pronte per il consumo . Alla base di questo successo che ha visto raddoppiare il fatturato negli ultimi tre anni , c'è lo stretto rapporto e le garanzie di continuità della filiera in grado di assicurare certezze che altri canali non offrono, certezze che hanno trasformato una nicchia in un vero e proprio mercato che raggiunge il 77% di tutti i punti vendita della grande distribuzione. Come si può constatare in questi casi il prezzo non ha frenato l'acquisto di questo segmento il cui incremento sul fronte del consumo è stato decretato sicuramente dalla evoluzione di nuovi stili di vita.

TECNICA RICERCA

Nelle aree della provincia ancora interessate dall'orticoltura produttiva l'orientamento è puntare sulle produzioni tipiche o di qualità che ancora riescono ad inserirsi in segmenti di mercato esclusivi, e che in prospettiva potrebbero imprimere una maggior caratterizzazione al settore.

Tra quelle più interessanti **l'insalata sarzanese galbuseta, la bietola sarzanese, il cavolo lavagnino, il cavolo bronzino, il broccolo tardivo spezzino, il fagiolo lupinaro, il fagiolo borlotto bianco, lo zucchini ad alberello di Sarzana**, mentre per le frutticole: **il pero burò, il melo rotello, il susino di S. Giovanni, la pesca birindella, il susino massino, il melo manzon detto melo dall'olio, il ciliegio durone sarzanese.**

UN PROGETTO PER RECUPERARE LE VARIETA' TIPICHE DELLA VAL DI MAGRA.

La Piana Sarzanese rappresenta incontestabilmente il "distretto" ortofrutticolo della Provincia Spezzina.

Le tradizioni nella coltivazione di ortaggi e frutta hanno radici lontanissime e oggi si conservano nella pratica di coloro che con capacità innovativa hanno saputo raccogliere l'eredità tecnica e culturale del passato.

Con le imprese, e a sostegno di esse, sono cresciute realtà importanti come il Mercato Ortofrutticolo di Pallodola e la Vicina Azienda Agricola Dimostrativa, che ha avuto certamente un ruolo decisivo nella innovazione tecnica dei processi produttivi.

Oggi, però, il vento della globalizzazione soffia contrario anche per questa nostra realtà, minando pericolosamente la sopravvivenza delle aziende locali, che, per dimensioni e struttura organizzativa vedono certamente ridotta la propria capacità competitiva.

Nel corso del 2001, per contrastare questa tendenza, su iniziativa della Cooperativa "La Fratellanza Agricola" decolla un progetto dimostrativo (Reg. CEE. 1257/99) coordinato dal Dr. Ruggero PETACCHI della Scuola Superiore S. Anna di Pisa finalizzato al recupero ed alla valorizzazione dei prodotti orticoli e frutticoli locali.

Questo vuol essere un contributo, anche se parziale, utile a riposizionare le aziende sul mercato in modo più forte ed esclusivo, dando valore alle "qualità" che il territorio esprime, allontanandosi dai rischi di una pericolosa omologazione.

Nella prima annualità una grossa mole di lavoro ha comportato la catalogazione di tutte quelle varietà di cui tutti hanno in qualche circostanza sentito parlare ma i cui contorni erano diventati sempre più incerti sino a sfumare nella "mitologia" e nei racconti di qualche nostalgico.

Su indicazione di numerosi produttori sono quindi state effettuate oltre 50 visite aziendali per reperire informazioni e notizie utili archiviate in un apposito database.

Per le varietà arboree di certa identificazione, si è proceduto poi, a cura di personale della Cooperativa Fratellanza, ad effettuare operazioni di taleaggio e di conservazione in un vivaio locale. Per le varietà orticole lo stesso lavoro è stato effettuato presso l'azienda Dimostrativa di Pallodola.

Collateralmente al progetto sono poi state attivate collaborazioni con SLOW FOOD per una più ampia diffusione delle conoscenze e per valorizzare questo patrimonio nell'ambito di circuiti di qualità: Agriturismi, Strade del Vino etc.

Nell'anno di attività in corso sono stati coinvolti altri produttori disposti ad "adottare" nella propria azienda alcune delle varietà citate, per poi confrontare performances e qualità nelle diverse condizioni possibili.

Dato da evidenziare, in coerenza con l'impostazione complessiva del progetto, è che il metodo di produzione adottato si ispira al dettato dell'Agricoltura Biologica sfruttando al massimo le caratteristiche di frugalità e resistenza di queste varietà locali.

In Val di Vara, invece, la superficie coltivabile è destinata all'allevamento e questo può rappresentare uno sfruttamento parziale delle potenzialità del territorio. Le coltivazioni di ortaggi, di piante da frutto potrebbero dare quella redditività anche ad aziende che non raggiungono estensioni notevoli. La creazione di orti e frutteti a carattere semiintensivo, non contrasterebbero

assolutamente con le normative che disciplinano l'agricoltura biologica , né con le attività zootecniche, ma anzi si integrerebbero originando un riciclo della sostanza organica. In Val di Vara si hanno varietà antiche di ortaggi e di frutti (fagiolo dall'olio di Varese Ligure, fagiolana di Torza di Maissana, cipolla di Pignona, fagiolo borlotto di Mangia, cavolo nero della Val di Vara, patata di Pignone, mela musona, mela fossa, fico dalla goccia). Alcuni esempi:

CAVOLO NERO DELLA VAL DI VARA

Dalle foglie larghe, non come il lanciato toscano, si coltiva nelle zone di alta collina ed e' molto resistente al freddo e alla brina. Adatto alla classica minestra "povera" di cavoli e ossa di maiale tradizionale dell'inverno in Valle. Ottimo bollito e ripieno al forno.

PATATA DI PIGNONE

Prodotto particolarmente saporito si consuma lessa ed è adatta nella preparazione di torte e gnocchi in quanto lega con gli altri ingredienti offrendo ai cibi un delicato sapore Ottima per la torta di patate e il pane di patate

GRANOTURCO QUARANTINO DI COLLINA

Prodotto caratterizzato dalla limitata crescita delle piante con grande resistenza ai periodi asciutti. La pannocchia ha chicchi tondeggianti e pieni di sostanza che danno una gustosa farina da polenta. Se si raccoglie quando il chicco ha il latte e si mette sulla brace è ottimo da sgranocchiare.

FAGIOLANA DI TORZA DI MAISSANA

Fagiolata di notevoli dimensioni, è coltivata sia nella zona originaria di Torza che in tutto il comune di Maissana. La tradizione la vuole accompagnata con lo stoccafisso.

CIPOLLA DI PIGNONA

Tozza tondeggiate, schiacciata, raggiunge anche 800gr di peso ed ha un sapore dolce. Va consumata in estate perché fa presto i butti.

FAGIOLO DALL'OLIO DI VARESE LIGURE

Tipico fagiolo piccolo e bianco con occhietto nero. E' coltivato da poche persone amanti le tradizioni.

La Comunità Europea per garantire da fenomeni imitativi i prodotti e tutelare i consumatori ha istituito modalità per certificarli:

SIGLA	DESCRIZIONE
DOP	La Denominazione di Origine Protetta prescrive che tutte le fasi della produzione del prodotto devono avere luogo in un'area geografica limitata e definita; inoltre qualità e caratteristiche devono essere particolari o uniche di quella determinata zona. Reg CEE 2081/92
IGP	Indicazione Geografica Protetta indica che il legame con la zona geografica si riferisce ad almeno uno degli stadi della produzione, della trasformazione o dell'elaborazione. Reg CEE 2081/92
STG	Specialità Tradizionale Garantita il cui marchio non fa riferimento all'origine del prodotto ma ha per oggetto la valorizzazione di una composizione tradizionale o di un metodo di produzione. Reg CEE 2082/92
DOC	Denominazione di Origine Controllata
DOCG	Denominazione di Origine Controllata e Garantita
IGT	Indicazione Geografica Tipica

IL BIOLOGICO:

Il Biologico in Italia e in altri paesi europei nasce dallo studio di effetti negativi sulla salute umana causati da un'alimentazione sempre più chimica dovuta alla moderna pratica agricola che ha iniziato a promuovere il metodo di produzione organico e intensivo: l'evoluzione socio-economica recente, è caratterizzata, infatti, da un utilizzo sempre più intenso delle risorse naturali, allo scopo di trarne il maggior vantaggio economico. Il passaggio della produzione agricola, da una fase estensiva ad una fase intensiva, ha incrementato l'uso massiccio di fertilizzanti chimici ed antiparassitari, che in un primo luogo, hanno inciso negativamente sul funzionamento della catena alimentare; in secondo luogo associati all'impiego di tecniche di aratura che incidono il terreno in maniera profonda, hanno danneggiato la microflora portando ad un depauperamento del suolo; in aggiunta hanno determinato un alto tasso di inquinamento delle falde acquifere (reso possibile dal percolamento di residui nocivi attraverso il terreno trattato). Sotto il profilo sanitario l'uso di fertilizzanti chimici e di antiparassitari richiesti dalle tecniche di coltivazioni intensive ha aumentato l'incidenza di patologie allergiche, epatiche e oncogene. L'intensivizzazione dell'attività agricola ha portato ad un'altra duplice conseguenza: da un lato l'abbandono di quei terreni situati nelle zone

montane o comunque non adatti alla meccanizzazione, dall'altro la modifica artificiale delle zone coltivabili, al fine di consentirne uno sfruttamento migliore o di agevolare il passaggio dei mezzi agricoli. Entrambi i fattori, anche se per motivi diversi, hanno provocato una maggiore soggezione dei terreni all'azione dilavante delle acque, o comunque degli eventi atmosferici, alimentando fenomeni di erosione, frane o rischi di alluvione. L'inutilizzo dei terreni "marginali" porta all'abbandono da parte dell'uomo non solo delle aree coltivabili, ma anche di boschi e sentieri, creando le condizioni favorevoli alla propagazione degli incendi.

La consapevolezza di queste problematiche ha spinto sempre di più alla ricerca di metodologie di produzione compatibili con le esigenze dell'ambiente e della salute umana. Un importante aiuto è stato individuato nel ricorso al metodo di produzione biologico che rifiuta il ricorso ai prodotti chimici di sintesi, ricorrendo a metodi naturali, sia per la fertilizzazione del terreno che per la lotta ai parassiti, che si associa all'estensivizzazione della pratica agricola e che tiene conto delle esigenze degli animali e dell'ambiente.

A seguito del crescente interesse verso il biologico, la legislazione europea ha emanato nel 1991 il regolamento 2092 di disciplina del settore cfr Regolamento CEE 2092/91 in G.U. n. 198 del 22/07/91 (solo per i prodotti vegetali e derivati, per i prodotti animali e derivati bisogna attendere il 1999 con il regolamento 1804), seguito l'anno successivo dal regolamento 2078 organizzativo di un sistema di aiuti economici e di agevolazioni destinati a chi praticava o si convertiva al metodo biologico cfr. Regolamento CEE 2078/92 del Consiglio pubblicato in G.U. CEE del 30/07/1992 (sostituito dal regolamento 1257 del 1999 cfr Regolamento CEE 1257/99 del Consiglio, pubblicato nella G.U. CEE 26/06/1999).

La Legislazione Europea sul biologico successivamente mette in rilievo la figura del "controllore", il soggetto cioè da cui dipende il buon funzionamento e la credibilità del sistema. Infatti l'articolo 9 del regolamento 2092/91 impone agli stati membri di instaurare un sistema di controllo gestito da una o più autorità di controllo designate e/o da organismi privati riconosciuti. Sono necessari organismi in grado di fornire garanzie di sicurezza e di obiettività, ma che al tempo stesso non gravino in modo eccessivo sui costi delle aziende controllate; nascono i primi organismi di controllo privati riconosciuti e controllati dal Ministero delle Politiche Agricole che possono iniziare la loro attività solo dopo l'esito favorevole di un'istruttoria effettuata congiuntamente dal Ministero suddetto, dalle Regioni, dal Ministero dell'Industria, dal Ministero del Commercio e Artigianato e dal Ministero della Sanità. Gli organismi di controllo attualmente riconosciuti sono: Aiab Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica; Associazione Suolo e Salute; Bioagricoop; Ccpb Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici; Codex; Ecocert italia; Imc Istituto Mediterraneo di Certificazione; Qc&i International Services S.a.s; Biozert S.r.l (per il solo territorio della provincia autonoma di Bolzano) Anche le regioni si sono date la propria legislazione in materia: la Regione Liguria ha emanato la legge n. 5 del 1994 e, successivamente la legge n. 36 del 1999. Cfr Legge n. 5 del 01/02/1994 della Regione Liguria pubblicata sul BURL del 16/02/1994 e cfr Legge Regione Liguria n. 36 del 06/12/1999 pubblicata sul BURL del 22/12/1999 e il regolamento del "Piano Regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2000- 2006 del 02/12/1999.

A questo modello di agricoltura si è rivolto il Comune di Varese Ligure con l'allora Sindaco Maurizio Caranza, promuovendo il progetto denominato "Valle del Biologico". Scopo dell'iniziativa era portare più allevatori possibile (ma anche agricoltori in genere) al metodo biologico, ritenuto una nuova occasione di sviluppo economico sostenibile della zona. L'elevato numero di aziende dedicate all'agricoltura biologica è stato uno dei fattori che ha permesso l'assegnazione al Comune di Varese Ligure di due importanti riconoscimenti per la prima volta assegnati ad un comune a livello europeo: LA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001 E LA CERTIFICAZIONE EMAS.

L'importanza della Valle del Biologico va vista sotto alcuni aspetti:

- economico
- culturale

➤ sociale

L'aspetto economico:

Una prima constatazione, prettamente economica, sta nel valutare la possibilità quasi nulla per un'area definita marginale, come lo sono le nostre aree montane appenniniche e preapenniniche, di competere in termini di produttività e di costi con aree naturalmente vocate ad una produzione agricola intensiva come quelle pianeggianti della zona padana. Il confronto sarebbe drammatico: a fronte di costi di produzione elevati, a causa dell'impossibilità di usufruire di aree omogenee nelle quali sia possibile utilizzare macchinari moderni, efficaci e di notevole dimensione, fanno riscontro produttività ridotte. Nessuna legge economica consiglierebbe un agricoltore di area montana di proseguire nella sua attività a queste condizioni. La strada che si prospetta in questi casi come unica ancora di salvezza è il ricorso ad un'agricoltura che permetta di creare un prodotto in grado di distinguersi dalla massa, un prodotto che possa fregiarsi di un valore aggiunto quale quello della qualità. Non è sufficiente però fare un prodotto di pregio per poter vendere lo stesso ad un prezzo più remunerativo, tale da recuperare i maggiori costi e le minori produttività: è necessario che la qualità di un prodotto venga garantita e che venga riconosciuta dal consumatore, troppe volte on in grado, stordito dalle pubblicità o dai packaging, di valutare l'effettiva qualità di un prodotto.

La garanzia e la riconoscibilità vengono dati dalla certificazione. La certificazione è una scelta volontaria volta a soddisfare le esigenze di credibilità e sicurezza da parte dei consumatori e permette di valorizzare e attestare le peculiarità di un prodotto o di un gruppo di produttori, definendole in un disciplinare. Il controllo da parte di un organismo di certificazione indipendente, fornisce la GARANZIA sulla rispondenza a verità di quanto dichiarato.

La certificazione biologica attiene ad un sistema, sancito dalla normativa europea e assimilato dalla legge italiana, mediante il quale il prodotto viene effettivamente identificato dalla massa e si rivolge ad un suo mercato peculiare, un mercato che forse è un po' restrittivo definire di nicchia e, all'interno del quale, il consumatore è disposto a riconoscere al prodotto acquisito un sovrapprezzo che è giustificato dalla garanzia del rispetto di un processo.

Aspetto culturale:

L'aspetto culturale dell'agricoltura biologica attiene alle necessità per il consumatore di salvaguardare la propria salute e di sapere di avere acquistato un prodotto non solo più sano ma anche ottenuto in maniera sostenibile in un processo rispettoso dell'ambiente.

Aspetto sociale:

L'aspetto sociale riguarda un nuovo modo di concepire l'agricoltura e l'agricoltore. Il termine nuovo va inteso sia rispetto alla concezione passata che a volte stereotipava l'agricoltore in un'immagine bucolica o peggio lo sviliva nella figura di "villico", sia rispetto alla moderna concezione che vede l'agricoltore come colui che pratica un'attività intensiva. L'agricoltore biologico rientra in un concetto che trascende la mera produzione ma che abbraccia concetti come il rispetto degli animali, la salvaguardia ambientale, la tutela della salute e il presidio del territorio dal degrado sfruttando in un proficuo mix le nuove tecnologie ed i vecchi saperi.

Il metodo biologico riveste un ruolo fondamentale nell'allevamento del bestiame, nella produzione di carne e pollame e presta particolare attenzione al benessere degli animali e all'utilizzo di mangimi naturali. Per il controllo delle malattie si evita l'impiego di fitofarmaci di sintesi, fertilizzanti, antibiotici o manipolazioni genetiche. Gli agricoltori che praticano l'agricoltura biologica devono rispettare una serie di regole imposte dalla Comunità Europea su Reg. CE 2092/91- 1804/99 e Legge Regione Liguria n. 36 (zootecnia). In Val di Vara circa 2000 ha di superficie agricola utilizzata è certificata biologica e circa 130 aziende sono sottoposte a controllo da parte degli enti certificatori biologici.

Da qualche anno il comune di Varese Ligure ha dapprima frenato e quindi invertito il trend che vedeva una fuga dal territorio anche nella speranza di trovare lavoro. Oggi i giovani hanno deciso di puntare sull'agricoltura ed in particolare sulla zootecnia certificata. Per far ciò si sono dati però un'organizzazione aziendale diversa da quella dei padri: non possono più esistere in maniera economica, neanche con l'ausilio di una certificazione, aziende agricole con due o tre capi: il moderno allevatore biologico ricrea una stalla di dimensioni adeguate con un numero di animali in grado di permettere che "il gioco valga la candela". I giovani agricoltori della Val di Vara hanno tutti un discreto numero di animali rispetto alla media locale.

Nell'anno 2003 tra i produttori locali cresce l'esigenza di dar vita al "Consorzio Produttori Valle del Biologico" costituito per rafforzare l'immagine delle produzioni e garantire al prodotto l'elevata qualità. Compito del Consorzio è: promuovere, organizzare, la diffusione ed il consumo dei prodotti del territorio; predisporre e fornire specifica assistenza nei rapporti commerciali con operatori esterni ed interni alla Val di Vara; organizzare e gestire la partecipazione delle aziende associate a mostre e fiere in Italia e all'Estero, anche attraverso la costituzione e gestione di stand o strutture similari a carattere permanente; L'adozione di un marchio collettivo è per i produttori la carta vincente per competere in un mercato sempre più ampio.

Inoltre le certificazioni biologiche ed ambientali del territorio di Varese Ligure hanno portato riflessi sull'economia locale anche grazie all'aumento del turismo e all'aumento dei posti di lavoro.

RICERCA SULLA COOPERATIVA CASEARIA VAL DI VARA www.casearia.it

Nasce nel 1978 con lo scopo di raccogliere il latte degli allevatori locali che veniva conferito ai diversi acquirenti (Parmalat, Centrale del Latte di Genova, Caseificio Esposito di Bugnato e Tenuta di Marinella), successivamente la lungimiranza di alcuni amministratori locali ha fatto sì che la Cooperativa realizzasse un proprio caseificio e comprasse due camioncini per la raccolta latte uno dei quali ha una capacità di 60 quintali. Per le consegne inoltre dispone di due furgoni refrigerati. Attualmente si riuniscono 90 soci 50 dei quali conferitori. La media giornaliera di latte conferito è di circa 25 quintali il caseificio lavora oltre 200 quintali di latte la settimana proveniente dalla Val di Vara. Il caseificio è dotato di un piccolo laboratorio interno per il controllo della qualità del latte in entrata e di attrezzature moderne necessarie alla produzione di formaggi teneri, caciotte da taglio, stagionati e la famosa ricotta. Le particolari caratteristiche dei formaggi derivano dal tipo di alimentazione sana delle vacche da latte, con metodo estensivo e non intensivo forzato. Tra i vari formaggi ricordiamo:

LO STAGIONATO DE VAISE formaggio a pasta dura dal gusto deciso, prodotto da allevamento biologico. Cagliato manualmente e stagionato su tavole di larice per un periodo compreso tra i 5 e 10 mesi.

UGO E LUIGIA formaggetta da taglio a pasta morbida prodotta da allevamento biologico con latte vaccino e caglio di capretto. E' un omaggio alla Marchesa Luigia Pallavicini e ad Ugo Foscolo più volte ospitato nella villa della nobildonna a Varese Ligure.

BORGOROTONDO formaggio da taglio a pasta morbida e caratterizzato da una particolare salatura lasciato in salamoia per 5/6 ore, le forme maturano per 30 giorni, vengono pulite e rivoltate ogni 15 giorni.

Nell'anno 2000 la Cooperativa Casearia ha inaugurato un nuovo impianto all'avanguardia destinato all'allevamento dei suini, un capannone diviso in dieci box ognuno dei quali in grado di ospitare fino a 25 animali adulti per una capienza totale di 250 suini. Ogni box dispone di un paddok esterno in cui gli animali hanno la possibilità di muoversi liberamente come previsto dal REG. CEE 1804/99. Per l'alimentazione la struttura dispone di tecnologie d'avanguardia: una centralina

elettronica permette l'invio di un silos di cereali prodotti biologicamente e del siero proveniente direttamente dal caseificio. Le dosi sono regolabili , in base al numero di maiali presenti nella struttura, mediante una bilancia elettronica. Un apposito frullatore miscela tutto e il mangime ottenuto viene distribuito all'interno dei box. L'impianto dà la possibilità di utilizzare le deiezioni degli animali trasformandole in concime. Un problema di molti allevatori è quello dell'inquinamento provocato dall'azoto contenuto negli escrementi che percolando nel terreno penetra nelle falde creando inquinamento. In questo caso il problema viene risolto alla fonte creando un humus che libererà l'azoto poco alla volta in modo da concimare senza inquinare. Questo circolo virtuoso permette di diminuire gli sprechi e l'inquinamento.

I prodotti della cooperativa si possono trovare oltre al punto vendita in Varese Ligure anche nel circuito Coop e Ipercoop.

RICERCA SULLA COOPERATIVA SAN PIETRO VARA

Nasce negli anni 50, ma dopo alterne vicende, solo verso la fine degli anni 90 ha iniziato a marciare a pieno ritmo. Oggi riunisce oltre 70 allevatori della vallata, di questi 50 seguono il metodo di allevamento biologico. La Cooperativa possiede un proprio mattatoio a San Pietro Vara e due punti vendita uno a San Pietro Vara e l'altro a Varese Ligure. Gli animali vengono allevati secondo il metodo tradizionale che prevede di lasciare i bovini fuori al pascolo per parecchi mesi all'anno e solo nella fase finale di finissaggio farli rientrare in stalla. Vengono macellati bovini di varie razze Limousine, Bruna Alpina e Meticcia . Per quanto riguarda i bovini due sono le tipologie commerciali: il vitello da latte sotto i sei mesi e 180 kg di peso caratterizzato da carne morbida e sapore delicato ed il vitellone preferibilmente sotto i dodici mesi che mantiene caratteristiche di carni morbide con un sapore più deciso e un colorito più acceso.

ARS FOOD la yogurteria

Nasce da poco a san Pietro Vara, lo stabilimento per la produzione di YOGURT BIOLOGICO il cui prodotto di ottima qualità sia alla frutta che intero si può già iniziare a trovare anche presso alcuni negozi privati e ipermercati.

LE FIGURE PROFESSIONALI ALL'INTERNO DEL SETTORE

- **LAVORATORI AUTONOMI AGRICOLI**

- **Coltivatori diretti** : proprietari, affittuari, usufruttuari che direttamente e abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi, all'allevamento del bestiame e allo svolgimento delle attività connesse. La figura del coltivatore diretto si realizza attraverso la dedizione abituale e diretta alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento e alla custodia del bestiame. Il fondo coltivato o l'attività svolta deve richiedere un fabbisogno annuo di lavoro non inferiore a 104 giornate. La complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non deve risultare inferiore a un terzo di quella occorrente per le normali necessità aziendali. I coltivatori diretti si devono iscrivere regolarmente alla sede INPS della zona in cui sono ubicati i terreni entro 90 giorni dall'inizio della attività. L'importo dei contributi obbligatori viene calcolato sulla base del reddito agrario a cui corrisponde una delle quattro fasce di reddito previste dalla legge. I versamenti per le quote contributive devono essere effettuati in quattro rate 16 Luglio, 16 Settembre, 16 Novembre, 16 gennaio dell'anno successivo tramite il modello F24.
- **L 'imprenditore Agricolo Professionale (IAP)**: è colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1257/99 dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate (individuate specificatamente nei Piani di sviluppo rurale Regionali) i requisiti sono ridotti al venticinque per cento. L'imprenditore agricolo professionale deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura. A differenza dell'ex IATP (imprenditore agricolo a titolo principale) lo IAP può svolgere attività extragricole sempre che il tempo di lavoro dedicato a queste sia inferiore alla metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore. Per il requisito del tempo dedicato all'attività agricola le Regioni ricorrono a criteri presuntivi, basati sull'ordinamento produttivo e sulle dimensioni dell'azienda agricola stessa, facendo riferimento alle tabelle regionali dei valori medi di impiego di manodopera che riportano il fabbisogno lavorativo parametrato su estensione dell'azienda e tipologia di coltura o allevamento praticato, peraltro, alcune regioni richiedono un tempo minimo di **140 giornate lavorative minime**.

AI FINI ASSISTENZIALI GLI imprenditori agricoli professionali sono soggetti all'iscrizione nella gestione previdenziale ed assistenziale (legge 233/90) e decreto legislativo n. 101 del 2005

- **LAVORATORI DIPENDENTI AGRICOLI**

- **Operai a tempo indeterminato che si distinguono in** lavoratori assunti con rapporto di lavoro senza prefissazione di termine che prestano la loro opera alle dipendenze di un'impresa singola o associata, e **operai a tempo determinato** che hanno eseguito presso la stessa azienda, nell'arco di 12 mesi dalla data di assunzione, 180 giornate di effettivo lavoro e che hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro in quello a tempo indeterminato.
- **Operai a tempo determinato**: sono gli operai assunti con rapporto individuale di lavoro a tempo determinato per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Premessa.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2004 Serie Generale n. 94 del Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, approvato dal Consiglio dei Ministri in attuazione della delega prevista dalla legge 7 marzo 2003, n. 38, si conclude l'iter del primo provvedimento di completamento dei principi-cardine della riforma agricola in coerenza con la politica agricola dell'Unione Europea e secondo l'indicazione contenuta all'art. 1, comma 2, lettera d), della citata legge n. 38/2003: *“favorire lo sviluppo della forma societaria nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la revisione dei requisiti previsti dall'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, come modificato dall'articolo 10 del D. Lgs. N. 228/2001, tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento (CE) n. 1257 del Consiglio del 17 maggio 1999.”*

Al riguardo, come si evince dall'articolato delle norme contenute nel decreto legislativo in argomento, viene portato a completamento il riordino della disciplina fiscale e previdenziale dell'imprenditore agricolo singolo ed associato, secondo la riformulazione dell'art. 2135 c.c., attraverso ulteriori e sostanziali modifiche rispetto alle precedenti novità introdotte in materia dal D. Lgs. n. 228/2001, che, come è noto, sono state illustrate con circolare 7 febbraio 2002 n. 34.

Per quanto attiene ai riflessi a valenza previdenziale, il D. Lgs. 99/2004, all'articolo 1, 1° comma, ridefinisce il profilo dell'imprenditore agricolo a titolo principale (IATP) che assume la nuova figura di imprenditore agricolo professionale (IAP) e al successivo comma 3 estende alla società agricola la nuova disciplina a condizioni meno restrittive rispetto alla precedente legislazione.

Le ulteriori novità sono rappresentate da:

- art. 2, comma 1 e 2: ragione sociale
- art. 2, comma 3: società di persone tra coltivatori diretti
- art. 3: imprenditore giovanile
- art. 5: nuova regolamentazione dell'attività agromeccanica

Art. 1, comma 1 – **Imprenditore agricolo professionale.**

In ossequio al punto d) della delega, al comma 1 dell'art. 1, viene definita normativamente la figura dello IAP:

“Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo o che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro”.

L'ultimo capoverso del comma in esame, con riferimento ai parametri di tempo-lavoro e di reddito, precisa:

“Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento CE n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.”

Alla nuova categoria economica, come definita dalla norma, è riconducibile la disciplina della “normativa

statale” intendendosi con essa l’applicazione delle diverse normative tributarie e previdenziali d’interesse, comprese quelle in cui una norma di legge faceva riferimento alla qualifica, di cui all’art. 12 della legge 153/1975 e successive modificazioni, che, come precisato al comma 5 del presente articolo, è abrogato.

Pertanto, al pari di quanto previsto dall’abrogato art. 12 per lo IATP, la qualifica di IAP, quale disciplinata dal nuovo testo normativo, si riferisce e vale per tutti i casi in cui, per la normativa statale stessa, è rilevante a determinati fini, ivi compresi quelli di natura previdenziale.

2.1. Requisiti tempo-lavoro e reddito.

La norma in commento fissa i nuovi parametri necessari per avvalorare la figura dello IAP che devono impegnarlo professionalmente, per le attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., per un tempo-lavoro di almeno il 50%, nonché determinare il conseguimento di un ricavo reddituale complessivo, dall’esercizio delle citate attività, di almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro.

Tali parametri, precisa sempre la norma, sono ridotti al 25% per gli imprenditori che operano nelle zone svantaggiate.

Al riguardo si evidenzia che il legislatore ha tenuto conto, nella formulazione della nuova figura imprenditoriale, l’insieme delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria che, come è noto, erano già applicabili ai fini dell’iscrivibilità al registro speciale delle imprese agricole (percentuale 50%) ma che, di converso, impedivano all’imprenditore l’iscrizione alla gestione previdenziale, considerato che i parametri richiesti dovevano garantire una percentuale minima pari a due terzi di tempo-lavoro e reddito.

Per quanto riguarda, in particolare, l’accertamento del reddito, nel contesto del comma 1 in trattazione, viene introdotta una importante ed attesa precisazione circa il computo globale dello stesso, risolvendo nella fattispecie in via definitiva le incertezze che spesso avevano sollecitato il ricorso al contenzioso amministrativo e/o giudiziario da parte di soggetti ai quali era stata negata l’iscrizione alla gestione previdenziale.

Infatti, al secondo capoverso del comma 1 è sancito che: *“le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l’espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro.”*

Il principio, si ricorda, era stato valutato positivamente nell’ambito della gestione CD/CM (vedi punto 5 della circ. n. 111/1998).

2.2 Imprenditori agricoli professionali operanti nella zone svantaggiate.

Ai fini della classificazione previdenziale ed assistenziale nei confronti dell’imprenditore agricolo professionale, operante nelle zone svantaggiate, il legislatore ha previsto la riduzione al venticinque per cento dei requisiti di tempo-lavoro e di reddito.

La novità è contenuta nel riferimento alla disciplina regolamentare del Consiglio n. 1257/1999 che, all’art. 17, individua i principi applicativi che devono essere eseguiti per delineare le zone svantaggiate.(All. n.1)

A tale proposito si osserva che il riferimento al regolamento CE opera esclusivamente nell’ambito

dell'accertamento dei requisiti che, come è precisato al successivo punto 3, è demandato alle Regioni, mentre rimane confermata la disciplina in merito alla classificazione della zona tariffaria delle aziende ai fini dell'imposizione contributiva (vedi Manuale compilazione modello CD1 allegato alla circ. n. 128/2002).

Art. 1, comma 2 - Accertamento dei requisiti.

L'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo in argomento definisce la competenza in merito all'accertamento dei requisiti richiesti per la figura dello IAP:

“Le Regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1”

e aggiunge:

“E' fatta salva la facoltà dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 476.”

Da quanto in premessa, si annota che il legislatore, in ottica di semplificazione, ha previsto che il possesso delle qualifica di IAP vale anche ai fini previdenziali, riservando all'INPS la facoltà di ulteriori verifiche nelle fasi del procedimento di iscrizione, variazione e cancellazione dei soggetti tenuti all'obbligo assicurativo, a norma del citato D.P.R. n. 476/2001. (circ. n. 65/2002).

Il combinato disposto della norma tiene in considerazione le esigenze dell'Istituto di acquisire, oltre al titolo attestante la qualifica di IAP, attribuita dalla Regione, anche tutte le altre informazioni necessarie per l'inquadramento aziendale ai fini dell'imposizione contributiva. A tale proposito si fa presente che è in corso di predisposizione un apposito modello (**IAP.1**) sulla falsariga della disposizioni richiamate nel citato D.P.R. n. 476/2001.

Art. 1, comma 3: attribuzione alle società della qualifica di IAP.

Come è noto, superando le precedenti interpretazioni che limitavano il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo, di cui all'art. 12 della legge n. 153/1975, alla sola persona fisica, la legge di orientamento 5 marzo 2001 n. 57 e le disposizioni di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 228/2001, avevano esteso tale riconoscimento anche alle persone giuridiche (società di persone e di capitali).

La norma novellata all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. in esame, viene incontro alla necessità di favorire lo sviluppo delle forme societarie in agricoltura con positivi riflessi per le aziende sul versante della contribuzione obbligatoria dovuta agli Istituti Assicuratori.

Infatti, se da un lato la norma continua a richiedere che nello statuto della società sia previsto *“quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c.”*, nel merito prevede una sostanziale riduzione dei requisiti con riferimento alla presenza dei soggetti con qualifica di IAP nell'assetto societario.

L'estensione dello status di IAP alle società è, infatti, subordinata alla verifica dell'ulteriore requisito soggettivo che è rappresentato:

*“nel caso di società di persone qualora **almeno un socio** sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari.”*

*“nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora **almeno un quinto dei soci** sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.”*

*“nel caso di società di capitali, quando **almeno un amministratore** sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.”*

Art. 2, commi 1 e 2 – società agricola.

Il primo comma dell'articolo 2 prevede che: *“la ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di società agricola”*

e al secondo comma recita:

“le società costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano i requisiti di cui al presente articolo, devono inserire nella ragione sociale o nella denominazione sociale l'indicazione di “società agricola” ed adeguare lo statuto, se redatto”.

Considerato che il decreto legislativo in argomento è stato pubblicato nella G.U. del 22 aprile 2004 n. 94, tutte le società che hanno come oggetto esclusivo l'attività, di cui è cenno, hanno l'obbligo di inserire nella loro ragione sociale o denominazione la locuzione “società agricola” ed ove redatto, modificare in tal senso lo statuto.

L'informazione potrà essere fornita alle Sedi dell'Istituto da parte della aziende già iscritte in occasione della presentazione del primo modello DMAG UNICO relativo al trimestre successivo alla variazione dello statuto, aggiornando il quadro A “anagrafica azienda”.

Per le nuove iscrizioni, la locuzione dovrà invece essere indicata nell'apposito quadro del modello di denuncia aziendale (DA).

Art. 2, comma 3 – società di persone tra coltivatori diretti.

Il 3° comma dell'articolo 2 del decreto legislativo in argomento colma una lacuna che era stata evidenziata al punto 3.1.2. della circolare n. 29 del 13 febbraio 2004, laddove, per carenza di normativa, non era consentita l'attribuzione del beneficio dell'esonero parziale della contribuzione ex lege n. 185/1992 alle società di persone costituite tra soggetti iscritti alla gestione dei coltivatori diretti e soggetti che non rivestono tale qualifica.

A tal proposito, nell'estendere anche alla società agricola di persone *“qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro della imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile”* l'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto, il legislatore riconosce, altresì, *“le agevolazioni previdenziali ed assistenziali stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto”.*

Ne consegue che dall'entrata in vigore del D. Lgs. le società di persone tra coltivatori diretti che svolgono **in modo esclusivo** l'attività agricola e sempre che nell'ambito societario la **metà dei soci** sia in possesso della qualifica previdenziale, possono accedere ai benefici di cui alla legge n. 185/1992 come modificata dal D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102.

Art. 3 – imprenditoria agricola giovanile.

La definizione del “*giovane imprenditore agricolo*” viene introdotta dal decreto legislativo, in attuazione del punto 1 della legge delega n. 38/2003, per qualificare, ai fini dell’applicazione della normativa statale in materia (fiscale e previdenziale) una serie di interventi per favorire l’insediamento e la permanenza nel settore dell’agricoltura dei giovani in età inferiore a quarant’anni.

Considerato che la novità ha valore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il riferimento all’applicazione della normativa statale, per il momento non determina effetti previdenziali.

Pertanto rimangono confermate le disposizioni di cui all’art. 7, comma 8, della legge 2 agosto 1990 n. 233 “*misura dei contributi previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni*” che, si ricorda, sono state estese agli imprenditori agricoli a titolo principale dall’art. 13 della citata legge.

Art. 5 – attività agromeccanica.

La legge n. 38/2003 conteneva anche la delega “ *a definire e regolamentare l’attività agromeccanica*” e l’art. 5 del D. Lgs. ne definisce modalità e contenuti:

“E’ definita attività agromeccanica quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza”.

Sono inoltre considerate attività agromeccaniche “*le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all’industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta.*”

Da una prima analisi della norma si evince che la natura delle attività elencate nell’articolo in questione, esercitate da un imprenditore agricolo mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, si configurano, ai fini previdenziali, quali attività agricole per “connessione” in presenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dall’art. 2135 c.c..

Al riguardo si richiamano le disposizioni impartite con circolari n. 34/2002 e n. 186/2003.

Ne consegue che, nell’ipotesi in cui l’azienda eserciti una delle attività agromeccaniche definite dalla norma, al di fuori dei limiti sopra indicati, la stessa è inquadrabile ai fini previdenziali in altri settori, secondo le disposizioni impartite con circolare 9 ottobre 1998 n. 212

Circolare n. 34 del 7-2-2002

1. Premessa 2. D. Lgs. n. 228/2001 - *Orientamento e modernizzazione del settore agricolo* 2.1 Art. 1 D. Lgs. N. 228/2001 - *Imprenditore agricolo* 2.2 *Allevamento di animali* 2.3 *Il ciclo biologico* 2.4 *Il possesso del fondo* 2.5 *Le attività connesse* 2.6 *Cooperative e consorzi* 3. Art. 2 D. Lgs. n. 228/2001 4. Art. 3 commi 1 e 2 D. Lgs. n. 228/2001 - *Attività agrituristica* 5. Art. 4 D. Lgs. n. 228/2001 - *Esercizio dell'attività di vendita* 6. Art. 9 D. Lgs. N. 228/2001 - *Soci di società di persone* 7. Art. 10 D. Lgs. N. 228/2001 - *Attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale* 8. Art. 7 e 8 D. Lgs. N. 227/2001 - *Orientamento e modernizzazione del settore forestale* 9. D. Lgs. n. 226/2001 - *Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura* 9.1 Art. 2 D. Lgs. n. 226/2001 - *Imprenditore ittico* 9.2 Art. 3 D. Lgs. n. 226/2001 - *Attività connesse a quella di pesca* 10. *Adempimenti delle Sedi*

1. Premessa

La legge 5 marzo 2001 n.57, in materia di apertura e regolazione dei mercati, reca agli articoli 7 (**delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura**) e 8 (**principi e criteri direttivi**) la previsione di una delega al Governo per la elaborazione ed emanazione di una legge di orientamento, ossia di un provvedimento che ponendo mano alla vasta e complessa normativa esistente e prevedendo una razionalizzazione dell'intervento da parte dello Stato, con la finalità di definire un nuovo quadro complessivo per la modernizzazione del settore primario, includendovi oltre all'agricoltura in senso stretto, anche il settore selvicolo, della pesca e l'acquacoltura, nonché di lavorazione del pescato.

In applicazione dei principi contenuti nella citata legge sono stati pubblicati sulla G.U.n.137 del 15 giugno 2001 – supplemento ordinario n.149 - i decreti legislativi n. 226, n. 227 e n. 228 del 18 maggio 2001 contenenti, rispettivamente, le disposizioni per l'orientamento e la modernizzazione del settore della pesca, del settore forestale e del settore agricolo.

Le più rilevanti e oggettive variazioni alla previgente normativa che determinano notevoli riflessi sull'attività delle Sedi ed in particolare sulla classificazione e l'inquadramento delle aziende nell'area agricola sono rappresentate rispettivamente dagli articoli :

- 2 e 3 del D.Lgs. n.226/2001
- 7 e 8 del D.Lgs. n.227/2001.
- 1-2-3-4-9 e 10 del Dlgs. n.228/2001

2. D. Lgs. n. 228/2001- Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

Nel panorama delle novità introdotte in materia e al fine di fornire un quadro articolato delle norme attuative della legge n. 57/2001, si è ritenuto di evidenziare, in via prioritaria, i contenuti e la portata dell'articolo 1 del D. Lgs n.228/2001 e i successivi articoli 2-3-4-9-10.

2.1. Imprenditore agricolo - Art. 1 D.Lgs. 228/2001

Il primo comma dell'articolo 1 in esame, nel sostituire la precedente formulazione prevista dall'articolo 2135 del codice civile, ha ridefinito, coerentemente alle tendenze evolutive dell'attività svolta in agricoltura, la figura dell'imprenditore agricolo:

"E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse"

ed introduce sostanziali novità per quanto attiene alle attività espletate dall'imprenditore specificando che **"per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.**

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

Il secondo comma dello stesso articolo estende alle cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi la nuova figura dell'imprenditore agricolo:

"Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico".

Dalla lettura del testo novellato dell'articolo 2135 c.c. si evidenziano chiaramente i punti qualificanti della nuova formulazione delle attività da ricondurre alla figura dell'imprenditore agricolo:

- allevamento di animali
- attività di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso
- attività che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine
- attività connesse
- cooperative e consorzi di imprenditori agricoli.

2.2 Allevamento di animali

Il dettato della norma in esame con la sostituzione del tradizionale termine "bestiame" ricompreso nella precedente dizione dell'articolo 2135, con il nuovo termine "**animali**" ha inteso da un lato superare le restrittive interpretazioni giurisprudenziali in materia e dall'altro riconoscere a tutta una serie di tipologie di allevamento il presupposto per il riconoscimento di una attività imprenditoriale nel settore dell'agricoltura, indipendentemente dalla presenza o meno di un fondo.

Ne consegue che, oltre ai tradizionali allevamenti connessi ad un fondo (allevamenti da carne, da lavoro, da latte e da lana) sono da ricomprendere a titolo di attività imprenditoriale agricola tutta una serie di allevamenti quali la avicoltura, cunicoltura, apicoltura, bachicoltura, ecc., anche se non necessariamente correlate alla titolarità o meno di un fondo da parte dell'imprenditore.

Per la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali, la norma conferma quanto già disposto dall'art. 49 della Legge 9 marzo 1989 n. 88 che, al comma 1, lett. c) dispone l'inquadramento nel settore agricoltura anche per le attività di cui all'art. 1 della L. n. 778/1986.

2.3. Il ciclo biologico

Altro elemento di novità è la valorizzazione delle attività svolte dall'imprenditore nell'ambito di quelle dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o fase dello stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

La norma, a tal proposito, individua un criterio innovativo di qualificazione e identificazione di una impresa agricola ampliando la portata rispetto alla precedente formulazione, dal momento in cui estende il concetto di ciclo biologico sia all'ambito animale che vegetale.

La formulazione della norma comporta che, con riguardo all'attività di coltivazione del fondo, viene ad essere superata la precedente nozione che si riferisce al complesso unico ed inscindibile del ciclo dei lavori svolti dall'agricoltore per conseguire i prodotti immediati e diretti della terra (dalla rottura del suolo al raccolto).

Ne consegue che, nell'ambito dell'attività tipicamente agraria della coltivazione del fondo, la gestione in termini quali-quantitativi di una serie di adempimenti svolti con l'utilizzo del criterio biologico finalizzato allo sviluppo vegetativo della specie, è presupposto per il riconoscimento di una attività imprenditoriale agricola.

Ad esempio l'impresa di florovivaismo, laddove si avvalga di sofisticate tecniche e di particolari accorgimenti finalizzati allo sviluppo quali-quantitativo della pianta, dovrà ormai qualificarsi come tipica attività agricola descritta dal nuovo articolo 2135 c.c.

Analogamente, sul versante degli allevamenti, la fase di ingrassamento degli animali da carne, che costituisce una fase necessaria del ciclo biologico di sviluppo, è da ricondursi ad attività autonomamente inquadrabile nel settore agricolo.

2.4 Il possesso del fondo

A tal proposito la dizione dell'art.1 in esame recita "le attività.....**utilizzano o possono utilizzare il fondo**" e chiarisce in modo inequivocabile che il possesso del fondo non è più elemento indispensabile per l'attività dell'imprenditore.

Cio' in linea con il processo evolutivo dell'impresa agricola che attraverso il progresso tecnologico è in grado di ottenere prodotti "merceologicamente" agricoli con metodi che prescindono dallo sfruttamento della terra.

Questa conclusione oltre a fondarsi sul dato testuale sufficientemente univoco nella sua formulazione "possono utilizzare il fondo" trova vigore anche in valutazioni di ordine sistematico, atteso che fra le attività connesse vengono ricomprese le attività dirette alla fornitura di beni e di servizi "...mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata....." che possono essere prestate senza alcun necessario collegamento o rapporto di connessione economico o funzionale con il fondo.

Coerentemente, l'aver visto il fondo non più elemento essenziale ha portato, altresì, il legislatore ad indicare come agricole le imprese che svolgono dette attività anche in acque marine, ampliando l'attività di acquacoltura così come era stata regolamentata dalla legge n.102/1992 limitatamente alle acque dolci e salmastre. Successivamente il principio è stato confermato, nel suo complesso, dalla disciplina dell'art. 9 della Legge 27 marzo 2001 n. 122.

2.5. Le attività connesse

La precedente stesura dell'articolo 2135 c.c. esprimeva una presunzione di connessione delle attività correlate con la principale attività agricola, limitando detta connessione all'alienazione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli.

La nuova formulazione della norma ha come finalità di consentire all'imprenditore agricolo una migliore e più agevole utilizzazione delle risorse e spiegare in concreto una favorevole incidenza nell'effettiva redditività delle stesse (fondo, acque, ecc.....).

Infatti, la legge di orientamento, accogliendo una visione dinamica dell'impresa agricola proiettata necessariamente verso il mercato, ha sancito il principio secondo cui debbono comunque ritenersi connesse le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo o dall'allevamento del bestiame. Non si pone più pertanto il problema di verificare se quella specifica attività, in relazione alla dimensione della impresa, alla località in cui l'azienda opera, ai mezzi di cui si avvale, al tempo in cui viene esercitata, rientri fra quelle normalmente svolte dall'imprenditore agricolo.

Pertanto, sono considerate connesse le iniziative volte alla commercializzazione e valorizzazione della produzione agricola, come naturale ed imprescindibile sbocco delle attività produttive agricole svolte dallo stesso imprenditore.

Per le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione la connessione si verifica con il concorso di due requisiti:

- di **natura soggettiva**, nel senso che le attività connesse c.d. tipiche devono essere compiute dallo stesso imprenditore agricolo, essendo richiesta l'identità soggettiva fra chi compie una delle menzionate attività essenziali e l'attività connessa;
- di **natura oggettiva**, nel senso che tale attività di manipolazione, trasformazione, commercializzazione deve avere ad oggetto prodotti ottenuti **prevalentemente** dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali.

Se si deborda da tale limite, l'attività di trasformazione, commercializzazione ecc., non può ritenersi connessa all'impresa agricola e quindi perde i caratteri dell'attività agricola per acquistare natura industriale o commerciale.

Nella fattispecie il discrimine è costituito dal fatto che gli impianti e le strutture produttive destinate alla manipolazione, trasformazione e alla commercializzazione della produzione agricola utilizzano come materia prima, in modo prevalente, il prodotto ricavato dall'azienda agricola.

La norma, di seguito, estende la connessione anche alle attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione **prevalente** di attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate

nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

La norma novellata, tuttavia, nel ricondurre nell'ambito dell'attività agricola le attività connesse, come sopra definite, oltre a richiedere la presenza di un collegamento oggettivo e soggettivo, espressamente fa riferimento al concetto della "**prevalenza**", laddove sancisce che i prodotti manipolati, conservati ecc. devono provenire prevalentemente dall'attività agricola principale.

Il concetto è poi ripreso allorquando fa rientrare nelle attività connesse anche quelle dirette "alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata....". Si osserva in merito che il riferimento alle risorse ricomprende anche quelle "c.d. soggettive" rappresentate dal lavoro dell'intero nucleo e dei lavoratori dipendenti normalmente impiegati nell'attività agricola esercitata.

Nella fattispecie il requisito della **prevalenza**, necessario per qualificare agricola una o più attività connesse alla principale, rappresenta l'elemento determinante ai fini dell'inquadramento aziendale.

Per quanto di tutta evidenza l'insussistenza e/o il venir meno del requisito determina la conferma, ai fini previdenziali, dell'appartenenza al precedente settore di attività (industria, artigianato, terziario).

2.6. Cooperative e consorzi

Al secondo comma dell'art.1 il cui testo è riportato integralmente al punto 2.1, estende la figura dell'imprenditore agricolo, nella sua nuova ridefinizione, alle cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi "quando utilizzano per lo svolgimento dell'attività" **prevalentemente** prodotti dei soci ovvero forniscono **prevalentemente** ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Quindi nei confronti delle cooperative e consorzi di imprenditori agricoli il richiamo dell'art.2135 del codice civile, ovviamente così come rideterminato dal D.Lgs. 228/2001, è omnicomprensivo di beni e servizi offerti ai soci come ad esempio la definizione di adeguati piani colturali, i mezzi necessari per la conduzione dell'azienda, la fornitura di assistenza tecnica e la utilizzazione di nuove tecnologie, nonché tutti i servizi legati alla raccolta, trasformazione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti conferiti dai soci stessi.

Questa codifica recepisce le consolidate indicazioni giurisprudenziali secondo le quali si debbono considerare assoggettate allo statuto dell'impresa agricola, ad esempio, le cantine sociali, le latterie sociali ed in genere le cooperative che trasformano prodotti dei soci.

3. Iscrizione al registro delle imprese - Art. 2 D.Lgs. n. 228/2001

La disposizione in esame nel modificare la norma ex lege n.580/1993 sulla efficacia dell'iscrizione presso le sezioni speciali del registro delle imprese degli imprenditori agricoli a titolo principale, statuisce che, oltre al valore di certificazione anagrafica, l'iscrizione esplica anche la funzione specifica, di cui all'articolo 2193 del c.c., "pubblicità dichiarativa".

Nella fattispecie l'imprenditore, per provare la qualifica di titolare di un nucleo diretto coltivatore o di imprenditore agricolo a titolo principale, non dovrà richiedere la relativa certificazione di iscrizione all'INPS (ad es. richiesta motivata dall'esercizio del diritto di prelazione).

4. Attività agrituristica - Art. 3 D. Lgs. n. 228/2001

L'articolo in questione integra sostanzialmente la normativa previgente in materia e più specificamente ai commi 1 e 2 per quanto attiene ai riflessi di natura previdenziale.

4.1. Art. 3 comma 1

Il comma 1 recita : "**Rientrano fra le attività agrituristiche di cui alla legge 5 dicembre 1985 n.730, ancorché svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nonché la degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino, ai sensi della legge 27 luglio 1999 n. 268. La stagionalità dell'ospitalità agrituristica si intende riferita alla durata del soggiorno dei singoli ospiti.**"

Si è in presenza di un notevole ampliamento delle attività riconosciute dal legislatore al comparto agrituristico al fine di favorire la valorizzazione del territorio e delle produzioni tipiche locali e tradizionali.

Ne consegue che l'imprenditore può organizzare e gestire, mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda , tutta una serie di attività:

- ricreative
- culturali
- didattiche
- di pratica sportiva
- escursionistiche
- ippoturistiche
- degustazione prodotti aziendali, inclusa la mescita di vino, ai sensi della legge 268/1999.

Nella fattispecie la norma, altresì, prevede espressamente che le predette attività possono essere svolte anche all'esterno dei beni fondiari che sono nella disponibilità dell'imprenditore.

Il comma in trattazione, infine, affronta la problematica della definizione del concetto di "stagionalità" nell'attività agrituristica legandola alla **durata stagionale della permanenza degli ospiti nell'azienda** e non quindi al periodo complessivo durante il quale l'imprenditore, in precedenza, svolgeva la predetta attività.

4.2. Art. 3 comma 2

Il comma 2 dispone: "**Possono essere addetti ad attività agrituristiche e sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale, i familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato e parziale.**"

La disposizione riflette una delle più rilevanti ed oggettive variazioni alla normativa vigente in materia di qualificazione ed inquadramento aziendale dei lavoratori addetti alle attività agrituristiche.

Infatti **a tutti i lavoratori dipendenti dell'impresa** sia a tempo indeterminato che determinato e/o parziale, nonché **ai familiari collaboratori dell'impresa familiare**, di cui all'articolo 230 bis del codice civile, è riconosciuta **la qualifica di lavoratore agricolo**.

5. Esercizio dell'attività di vendita - Art. 4 D.Lgs. n. 228/2001

L'articolato della norma intende favorire il "completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa" così come delineato dall'art. 1 del decreto legislativo in questione, facilitando l'alienazione dei prodotti agricoli quale necessario e connaturale sbocco dell'attività imprenditoriale. La conferma si evince dalla lettura del primo comma allorchè viene riconosciuta la possibilità **"per gli imprenditori agricoli, singoli o associati di esercitare la vendita diretta dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende"**.

Nello specifico con il comma 3 è offerta l'opportunità di vendere i prodotti agricoli, attraverso la modalità del **"commercio elettronico"** in ottica di valorizzazione dei moderni strumenti tecnologici utilizzati anche dalle imprese agricole.

Il successivo comma 5 estende poi tale disciplina anche alla **"vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici"**.

Si amplia lo scenario dei soggetti ammessi ad esercitare la vendita diretta con il riconoscimento di detta possibilità anche agli imprenditori agricoli, singoli o associati e dunque anche i non coltivatori diretti purchè iscritti nel registro delle imprese, mentre in precedenza i soggetti abilitati erano i "produttori agricoli" ossia i "proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti e le loro cooperative o consorzi". La revisione dell'ambito soggettivo della disciplina consente di riferire il nuovo regime all'impresa agricola nelle sue varie configurazioni.

6. Soci di società di persone - Art. 9 D. Lgs. n. 228/2001

L'articolo in esame recita :**"Ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche. I predetti soggetti mantengono la qualifica previdenziale e, ai fini del raggiungimento, da parte del socio, del fabbisogno lavorativo prescritto, si computa anche l'apporto delle unità attive iscritte nel rispettivo nucleo familiare"**.

Ai fini della esposizione merita particolare interesse l'ultimo capoverso della norma, che riconosce espressamente agli IATP – imprenditori agricoli a titolo principale - il diritto al riconoscimento della relativa qualifica previdenziale anche se soci di società di persone.

La norma in analogia all'interpretazione fornita dall'ex SCAU (circ.75/1989) e recepita dall'Istituto per quanto riguarda la figura del coltivatore diretto, conferma che l'esercizio in forma societaria di una attività imprenditoriale agricola non costituisce un impedimento alla tutela previdenziale dei singoli soggetti, ovviamente in presenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi per ottenere l'iscrizione alla gestione INPS.

Nel merito tuttavia, la disposizione limita il riconoscimento **esclusivamente** nell'ipotesi di **società di persone**.

Nel contesto dell'articolo il secondo capoverso affronta la problematica del requisito del **fabbisogno** lavorativo di una azienda diretto-coltivatrice che, come si ricorda, deve contemplare

almeno 1/3 di quello aziendale. Infatti la norma precisa che **per il relativo calcolo si computa anche l'apporto delle unità attive facenti parte del nucleo familiare.**

7. *Attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale - Art. 10 D. Lgs. n. 228/2001*

L'articolo in commento al comma 1 punti a-b-c integra :**"All'articolo 12 della legge 9 maggio 1975 n.153 è aggiunto, infine, il seguente comma:**

"Le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, ed inoltre:

- a) nel caso di società di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale. Per le società in accomandita la percentuale si riferisce ai soci accomandatari;**
- b) nel caso di società cooperative qualora utilizzino prevalentemente prodotti conferiti dai soci ed almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale;**
- c) nel caso di società di capitali qualora oltre il 50 % del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale. Tale condizione deve permanere e comunque essere assicurata anche in caso di circolazione delle quote o azioni."**

Superando le precedenti interpretazioni che limitavano il riconoscimento della qualifica di IATP alle sole persone fisiche, l'articolo in questione estende tale **riconoscimento** anche alle **persone giuridiche** (società di persone e di capitale) che abbiano come oggetto sociale l'esercizio **esclusivo** dell'attività agricola.

La norma tuttavia pone dei limiti all'estensione di tale riconoscimento dal momento in cui richiede la presenza di ulteriori e articolati requisiti in ordine alla tipologia di società costituita.

In particolare nelle società di persone almeno la metà dei soci deve essere titolare della qualifica di IATP e nel caso di società in accomandita semplice tale percentuale deve essere rappresentata nell'ambito del numero dei soci accomandatari.

Il requisito di almeno il 50% di imprenditori agricoli costituisce elemento essenziale anche nelle forme societarie di cooperative.

Nella fattispecie la norma aggiunge che per l'esercizio dell'attività devono essere utilizzati prevalentemente prodotti conferiti dai soci.

Infine il dispositivo del decreto fissa ad oltre il 50% il capitale sociale sottoscritto dagli IATP nelle società di capitali e di seguito pone la condizione che, in caso di circolazione delle quote o azioni, il predetto requisito deve permanere o comunque assicurato.

8. *D. Lgs. n. 227/2001 – Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.*

Nel contesto del decreto in esame assumono rilevanza ai fini previdenziali i contenuti degli artt. 7 (Promozione delle attività selvicolturali) e art. 8 (Esercizio di attività selvicolturali).

In particolare l'articolo 7 al comma 1 prevede l'istituzione di elenchi o albi regionali delle imprese per l'esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito forestale. I soggetti iscritti a tali albi o elenchi possono, altresì, ottenere in gestione aree silvo-pastorali pubbliche.

Il secondo comma dell'art. 7 estende a tutti i soggetti iscritti negli elenchi o albi regionali le norme di cui all'art. 17 della Legge 31 gennaio 1994 n. 97 per cui il testo recante "nuove disposizioni per le zone montane" consente ai coltivatori diretti singoli od associati la possibilità di assumere in appalto da Enti pubblici e privati lavori di sistemazione e manutenzione del territorio montano.

La norma, tuttavia fissa le condizioni per il conferimento dell'appalto che può essere assegnato al singolo soggetto o associato la cui azienda sia ubicata in territorio montano.

E' richiesto, altresì, l'impegno **esclusivo** del proprio lavoro e quello dei loro familiari (art. 230 bis c.c.).

Anche le macchine ed attrezzature utilizzate devono risultare **esclusivamente** di proprietà dei soggetti interessati.

Infine viene fissato l'importo massimo dell'appalto che annualmente non può superare i 30 milioni di Lire (Euro 15.493,68).

Sono interessati dalla norma anche le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo forestale che abbiano sede ed esercitino prevalentemente la loro attività nei comuni montani.

Nella fattispecie l'importo dei lavori o servizi non può superare annualmente i 300 milioni di Lire (Euro 154.936,80).

Alle cooperative e i loro consorzi nell'esercizio di attività selvicolturali il successivo art. 8 del decreto in esame riconosce la loro equiparazione alla figura dell'imprenditore agricolo, così come delineato nella nuova configurazione dell'art. 2135 del c.c.

9. D. Lgs. n. 226/2001 – Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

Il dettato normativo del decreto in esame completa il quadro evolutivo delle norme concernenti l'attività dell'acquacoltura.

Come è noto la Legge 5 febbraio 1992 n. 102 agli artt. 1 e 2 aveva delineato, nello specifico ambito del settore agricolo, l'insieme delle pratiche svolte in acque dolci ed in acque salmastre:

- art.1 "Ai fini della presente legge, per attività di acquacoltura si intende l'insieme delle pratiche volte alla produzione di proteine animali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici."
- art. 2 "L'attività di acquacoltura è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto."

- Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'acquacoltura e le attività connesse di prelievo sia in **acque dolci** sia in **acque salmastre**."

A seguito della pubblicazione della Legge 5 marzo 2001 n. 57 viene introdotta in materia una oggettiva variazione alla citata Legge n. 102/1992.

Ciò si evince dalla lettura del combinato disposto degli artt. 7 (deleghe per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura) e 8 (principi e criteri direttivi) allorché si fa riferimento ad attività imprenditoriale di acquacoltura in ambienti "marini".

Il concetto è ripreso dalla Legge 27 marzo 2001 n. 122 che all'art. 9 intitolato "Acquacoltura in acque marine" recita: "Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 102, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: **"e marine"**."

Infine detto riconoscimento viene riconfermato allorché l'art. 1 del D.Lgs. n. 228/2001 (vedi precedente punto 2.1) nel definire ex novo la figura dell'imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.) recita: *omissis* " per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o **marine**".

Nel merito il concetto dell'attività imprenditoriale legata alle pratiche di acquacoltura in acque marine risulta definitivamente statuito nel decreto n. 226/2001 in esame e più specificamente dagli artt. 2 (imprenditore ittico) e 3 (attività connesse a quella di pesca).

9.1. Imprenditore ittico – Art. 2 D. Lgs. n. 226/2001

La dizione dell'imprenditore ittico è condensata nel primo comma dell'articolo in questione:

"E' imprenditore ittico chi esercita un'attività diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri e dolci nonché le attività a queste connesse, ivi compresa l'attuazione degli interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva ed all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici."

Il secondo comma ricollega l'esercizio dell'imprenditore ittico alle disposizioni vigenti in tema di iscrizioni e relative autorizzazioni.

Il terzo comma equipara l'imprenditore ittico all'imprenditore agricolo e precisa: "Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo."

Il quarto comma ricollega l'attività di acquacoltura alla figura dell'imprenditore agricolo come prevista dalla precedente normativa:

"Ai soggetti che svolgono attività di acquacoltura si applica la legge 5 febbraio 1992, n. 102, e successive modificazioni."

9.2. Attività connesse a quella di pesca – Art. 3 D. Lgs. n. 226/2001

Merita particolare attenzione il primo comma dell'articolo in esame laddove precisa la portata delle attività connesse a quella di pesca con la finalità di riportare a modernizzazione e razionalizzazione il settore e le molteplici esponenziali attività svolte dalle aziende del settore.

La disposizione, infatti, in linea con gli obiettivi prefissati nella legge di orientamento, ribadisce il concetto legato ad una visione dinamica delle imprese che utilizzano le risorse delle acque in generale ed in particolare di quelle marine così come condensate ai successivi punti:

- a. imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, sinteticamente denominato **pescaturismo**;
- b. attività di ospitalità, di ristorazione, di servizi, ricreative, culturali finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori, esercitata da **pescatori professionisti singoli o associati**, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura nella disponibilità dell'imprenditore, sinteticamente denominate **ittiturismo**;
- c. la prima lavorazione dei prodotti del mare, la conservazione, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione al dettaglio ed all'ingrosso, nonché le attività di promozione e valorizzazione che abbiano ad oggetto **prevalentemente** i prodotti della propria attività.

Nel merito delle norme, si osserva che viene confermato il principio della **prevalenza** dell'attività principale della pesca rispetto alle attività connesse e ciò sia per quanto riguarda l'utilizzazione dei prodotti che per quanto riguarda attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impegnate nell'attività ittica esercitata.

Di seguito vengono coniate due nuove definizioni riferite all'attività connessa:

- pescaturismo
- ititurismo

La prima definizione concerne lo svolgimento parziale e quindi non prevalente di attività a scopo turistico-ricreativo da offrire a soggetti non facenti parte dell'equipaggio imbarcato su navi da pesca. La seconda, attraverso l'utilizzo delle abitazioni dei pescatori o strutture nella disponibilità degli stessi, configura il riconoscimento di una specifica attività connessa a quella principale che si esplica in ospitalità, ristorazione, ricreazione ecc., nonché attività finalizzate alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori. L'articolo completa l'individuazione delle ulteriori attività connesse nelle fasi di prima lavorazione dei prodotti del mare e loro conservazione, trasformazione, commercializzazione, semprechè abbiano ad oggetto **prevalentemente** i prodotti della propria attività principale.

10. Adempimenti delle Sedi

Considerata la portata delle novità introdotte in materia dai decreti legislativi in argomento ed i notevoli riflessi che la complessa normativa può determinare in ordine alla attività delle Sedi con successiva circolare verranno impartite specifiche disposizioni operative. Si fa presente, infine, che è in fase di rielaborazione la modulistica relativa alle denunce aziendali che saranno aggiornate in relazione al modificato regime normativo dell'imprenditore agricolo.

CONTRATTI IN AGRICOLTURA

www.cnel.it > Archivi > Archivio Contratti > Contrattazione Nazionale > Archivio Corrente > Agricoltura

www.inps.it Clicca su contratti in agricoltura e cerca in circolari e messaggi

AGEVOLAZIONI IN AGRICOLTURA

Le aziende agricole possono godere di finanziamenti regionali come da regolamentato Piano di Sviluppo Rurale della regione Liguria (reg. CE n. 1257/1999) 2000-2006. Questo Piano si articola in numerose misure che prevedono il finanziamento di molte delle attività svolte da un'azienda operante nel settore, con percentuali di finanziamento a fondo perduto che oscillano da un minimo del 40%, ad un tetto max. del 55%.

Per chi vuole insediarsi in agricoltura ed è al di sotto dei 40 anni, si può accedere ad una particolare misura, la mis. B oppure mis. 2, che premia l'insediamento dei nuovi agricoltori che si impegnino a svolgere l'attività per almeno 10 anni. Il contributo massimo ammesso è di 10.000 € che può arrivare a 25.000 € se il giovane agricoltore entro 2 anni dall'insediamento, realizza investimenti ammessi al finanziamento per oltre 90.000 €. Sempre lo stesso regolamento Ce 1257/1999 del Psr 2000-2006 prevede nella misura A un contributo a fondo perduto sino ad un massimo del 55% della spesa ritenuta ammissibile per gli investimenti nell'azienda agricola: costruzione o ristrutturazione fabbricati destinati all'attività agricola, acquisto macchine e/o attrezzature agricole, recinzioni, dotazioni aziendali, pulitura, dissodamento, scasso e messa a coltura dei terreni e prima dotazione ambientale di bestiame. Oltre ai premi di cui sopra può essere concesso un aiuto sottoforma di abbuono di interessi a fronte delle spese connesse con l'insediamento (interessi relativi a prestiti contratti per sostenere le spese di liquidazione di quote di coeredi, spese tecniche, notarili e amministrative riferibili all'avvio dell'attività, prima dotazione di scorte, escluso bestiame, capitale circolante e capitale di rischio). L'importo capitalizzato dell'abbuono di interessi non può superare 25.000 €, può essere capitalizzato e liquidato in un'unica soluzione sottoforma di contributo in conto capitale. Il Regolamento 1257/99 prevede nell'ambito delle diverse misure agroambientali un contributo per il mantenimento dei prati, dei pascoli e dei castagneti da frutto e per la riduzione dei fitofarmaci impiegati; il tutto quantificato ad ettaro con una maggiorazione per le aziende certificate biologiche. Come già detto prima, per ottenere la liquidazione del premio i giovani si devono impegnare a proseguire l'attività agricola per almeno dieci anni a decorrere dalla data del provvedimento di concessione dell'aiuto.

Contributi a fondo perduto anche per chi ha più di 40 anni e vuol investire per il miglioramento delle aziende agricole o per la diversificazione delle attività agricole.(ad es. AGRITURISMO).

Fonte: Piano Regionale di Sviluppo Rurale Regione Liguria per il periodo 2000-2006. Regolamento Ce 1257/1999 sul Sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia suddiviso in 22 misure.

L'AGRITURISMO

Agriturismo: come si avvia un'azienda.

La legge quadro che regola il settore dell'agriturismo è la n. 730 del 5 dicembre 1985, varata proprio per sostenere e favorire lo sviluppo del territorio adibito ad attività agricola.

A questo scopo è infatti consentita "la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, al fine di integrare i redditi aziendali e il miglioramento delle condizioni di vita e meglio utilizzare il patrimonio rurale naturale ed edilizio, per la conservazione dell'ambiente, per la valorizzazione dei prodotti tipici locali, nonché promuovere iniziative culturali, sviluppare il turismo sociale e giovanile (.....)".

La legge definisce quindi quali sono i soggetti che possono esercitare l'attività di agriturismo.

Soggetti legittimati.

L'attività di agriturismo è "limitata agli imprenditori agricoli, singoli o associati, previsti dall'articolo 2135 del C.C. e ai loro familiari, mediante l'utilizzo della propria azienda, in rapporto di complementarietà rispetto a quella di coltivazione del fondo, che deve comunque restare principale".

Fra i soggetti legittimati vi sono anche le cooperative agricole, anche costituite solo per l'esercizio delle attività ricettive e ricreative. Tuttavia anche altre forme societarie (snc, sas, srl e spa) possono svolgere attività agrituristica.

Le attività consentite.

Le tipologie di servizi che possono essere fornite nell'esercizio di agriturismo sono le seguenti:

- 1) dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori
- 2) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, compresi quelli di carattere alcolico e superalcolico
- 3) organizzare attività ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda.

I locali.

La legge pone poi dei limiti agli spazi e agli edifici in cui si può svolgere l'attività di agriturismo, prevedendo solo l'utilizzo "dell'abitazione dell'imprenditore agricolo, nonché dei fabbricati o parte di essi, esistenti sul fondo e non più necessari alla sua conduzione".

In pratica i locali da utilizzare, oltre a quelli dell'abitazione dell'imprenditore, sono anche quelli degli edifici strumentali non più utili al ciclo produttivo, quali vecchie stalle, rimesse o depositi da utilizzare come sale da riunione e ristorazione, ma anche quelli dismessi da anni.

Legge Nazionale 5 Dicembre 1985, n. 730. Disciplina dell'Agriturismo.

ARTICOLO 1. - Finalità dell'intervento.

L'agricoltura, in armonia con gli indirizzi di politica agricola della CEE e con il piano agricolo nazionale, con i piani agricoli regionali e con i piani di sviluppo regionali, viene sostenuta anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo, ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita, a meglio utilizzare il patrimonio rurale naturale ed edilizio, a favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente, a valorizzare i prodotti tipici, a tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale, a sviluppare il turismo sociale e giovanile, a favorire i rapporti tra la città e la campagna.

ARTICOLO 2. - Definizione di attività agrituristiche.

Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, singoli od associati, e da loro familiari di cui all'art. 230 bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali. Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati. Rientrano fra tali attività:

- a) dare stagionalmente ospitalità anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
- b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;
- c) organizzare attività ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda.

Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne.

ARTICOLO 3. - Utilizzazione di locali per attività agrituristiche.

Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso. Le regioni, nell'ambito del programma di cui al successivo art. 10, individuano i comuni nei cui centri abitati possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo che svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo comune o in comune limitrofo. Le leggi regionali disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo a fini dell'esercizio di attività agrituristiche. Il restauro deve essere eseguito nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.

ARTICOLO 4. - Determinazione di criteri e limiti dell'attività agrituristiche.

Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche dell'intero territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti ed obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristiche in funzione dell'azienda e del fondo interessato, nel rispetto di quanto disposto dalla presente legge. Le regioni disciplinano altresì la sospensione e la revoca delle autorizzazioni di cui all'art. 8

ARTICOLO 5. - Norme igienico-sanitarie.

I requisiti degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti dalle regioni. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive

modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 6. - Elenco regionale.

Le regioni istituiscono l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche ai sensi dell'art. 2 della presente legge. L'iscrizione è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 8. L'elenco è tenuto da una commissione nominata con decreto del presidente della giunta regionale. L'iscrizione nell'elenco è negata, a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:

- a) che abbiano riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;
- b) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o siano stati dichiarati delinquenti abituali. Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente si applicano l'art. 606 del codice di procedura penale e l'art. 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali che regolino la materia, gli interessati richiedono alla regione un certificato provvisorio di idoneità ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale, fermo restando quanto previsto nel precedente comma.

ARTICOLO 7. - Disciplina amministrativa.

I soggetti di cui al primo comma dell'art. 2, che intendono svolgere attività agrituristiche, devono presentare al comune, ove ha sede l'immobile, apposita domanda contenente la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico, della capacità ricettiva, dei periodi di esercizio dell'attività e delle tariffe che intendono praticare nell'anno in corso. La regione stabilisce i documenti, pareri e autorizzazioni da allegare alla domanda, fra i quali in ogni caso la documentazione dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'art. 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59. Fino a quando la regione non abbia disciplinato la materia, la domanda deve essere corredata, oltre ch  dalla documentazione di cui al precedente secondo comma, da:

- a) copia del libretto sanitario rilasciato alla o alle persone che eserciteranno l'attività;
- b) parere favorevole dell'autorità sanitaria competente relativo ai locali da adibire all'attività;
- c) copia della concessione edilizia, ove necessaria, corredata della relativa documentazione;
- d) certificato di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 6.

ARTICOLO 8. - Autorizzazione comunale.

Il sindaco provvede sulle domande di cui al precedente art. 7 entro novanta giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine senza pronuncia la domanda si intende accolta. Il sindaco, entro trenta giorni dall'accoglimento della domanda o dalla scadenza senza pronuncia del termine di cui al primo comma, rilascia un'autorizzazione che abilita allo svolgimento delle attività nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite nell'autorizzazione medesima. L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo. Al provvedimento di autorizzazione si applica l'art. 19, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 16 giugno 1939, n. 1111.

ARTICOLO 9. - Determinazione delle tariffe.

Entro il 31 luglio di ciascun anno gli interessati devono presentare al comune una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe che si impegnano a praticare per l'anno in corso.

ARTICOLO 10. - Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali.

La regione, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale e con la pianificazione territoriale, redige il programma agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali. Il

programma stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio regionale, individua le zone di prevalente interesse agrituristico e i comuni di cui all'art. 3, secondo comma, coordina le iniziative di cui ai successivi articoli 12, 13, 14 e 15. Il programma redatto sulla base delle proposte degli enti locali sentite le autorità di amministrazione e gestione delle riserve e dei parchi naturali e le associazioni e organizzazioni agrituristiche operanti nella regione. Le proposte devono contenere:

- a) la perimetrazione delle zone;
- b) l'elenco delle iniziative agrituristiche in atto;
- c) la sintetica indicazione del patrimonio di edilizia rurale esistente suscettibile di utilizzazione agrituristica;
- d) la descrizione delle caratteristiche naturali, ambientali, agricole e culturali delle zone, con particolare riguardo al patrimonio storico ed artistico;
- e) le previsioni sulle potenzialità agrituristiche, tenuto conto anche delle strutture esistenti per la ricezione e la somministrazione di alimenti e bevande.

Il programma trasmesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al Ministero del turismo e dello spettacolo.

ARTICOLO 11. - Attività di studio e di ricerca e formazione professionale.

La regione, anche in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni agrituristiche e con gli enti locali, promuove attività di studio e di ricerca sull'agriturismo e cura, mediante opportune iniziative, la formazione professionale.

ARTICOLO 12. - Promozione dell'offerta agrituristica.

La regione incentiva e coordina, anche in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni agrituristiche e con gli enti locali, attraverso idonee forme di pubblicità e propaganda, la formazione dell'offerta agrituristica regionale e sostiene la realizzazione di progetti-pilota per iniziative aziendali e interaziendali a carattere sperimentale. Il Ministero del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, provvede a idonee forme di pubblicità e diffusione delle iniziative regionali.

ARTICOLO 13. - Interventi degli enti locali e piani integrati di interventi straordinari.

Le comunità montane, i comprensori e le associazioni di comuni, o, in mancanza di questi i comuni compresi in ciascuna delle zone di prevalente interesse agrituristico, si associano nelle forme stabilite dalle leggi regionali e statali per redigere un piano integrato di interventi straordinari, ove ritenuto necessario per le caratteristiche delle zone, con l'indicazione dettagliata delle dotazioni civili e sociali occorrenti per la realizzazione dell'attività agrituristica. Il piano integrato di interventi straordinari è approvato dalla regione che ne determina il relativo finanziamento.

ARTICOLO 14. - Incentivi agli imprenditori agricoli ed alle iniziative collegate all'agriturismo.

Nelle zone di prevalente interesse agrituristico, le regioni concedono incentivi agli imprenditori agricoli per attività agrituristiche. Le regioni possono altresì concedere gli incentivi di cui al presente articolo, sentiti gli enti locali interessati anche in attesa dell'approvazione del programma agrituristico regionale e dell'individuazione delle zone di prevalente interesse agrituristico tenuto conto del piano di sviluppo regionale, del programma agricolo regionale e dei piani zonali di sviluppo agricolo se esistenti. Ogni anno le regioni trasmettono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al Ministero del turismo e dello spettacolo una relazione sullo stato di attuazione dei programmi agrituristiche regionali e sugli incentivi erogati ai sensi del presente articolo.

ARTICOLO 15. - Regioni a statuto speciale e province autonome.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la materia oggetto della presente legge ai sensi delle rispettive norme statutarie e delle norme di attuazione.

La legislazione regionale.

La legge nazionale delega espressamente alle leggi regionali il compito di definire le modalità e gli obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività

Legge Regionale N. 33 DEL 6-08-1996

Disciplina dell' agriturismo.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

N. 17 del 28 agosto 1996

Il Consiglio Regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1 Finalità

1. La Regione, in armonia con la legislazione comunitaria e con quella nazionale, al fine di favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo, di agevolare la permanenza degli agricoltori attraverso il miglioramento dei loro redditi e di valorizzare le produzioni tipiche, la tutela delle tradizioni culturali e la preservazione del patrimonio rurale naturale ed edilizio, sostiene l'attività agricola anche mediante la promozione dell'agriturismo, così come definito dalla presente legge.

ARTICOLO 2 Definizione di attività agrituristiche

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e di ospitalità esercitate esclusivamente dagli imprenditori agricoli singoli ed associati, così come definiti dall'articolo 2135 del Codice Civile, e dai loro familiari, ai sensi dell' articolo 230 bis del Codice Civile, attraverso l' utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento del bestiame che devono, comunque rimanere principali.

2. Rientrano nell' esercizio dell' agriturismo le seguenti attività :

a) dare ospitalità per soggiorno in appositi locali aziendali a ciò adibiti e in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori per un massimo di 24 ospiti al giorno;

b) somministrare per la consumazione sul posto, anche a persone non ospitate in azienda, pasti e bevande ricavati in misura superiore al 50 per cento in termini di valore riferito al mercato locale, da prodotti aziendali, ivi compresi alcolici e superalcolici che siano tipici dell' ambito regionale per un massimo di 52 coperti a pasto;

c) organizzare, congiuntamente ad almeno una delle attività di cui alle lettere a) e b), attività culturali, sportive e ricreative legate alla attività agricola, alle tradizioni gastronomiche locali, alla fruizione dei beni ambientali e naturali.

3. Rientrano altresì nell' esercizio agrituristico le aziende agri - turistico - venatorie disciplinate ed autorizzate ai sensi dell' articolo 32 della legge regionale 1 luglio 1994n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).

4. Sono considerati prodotti aziendali quelli ricavati da materie prime prodotte dall' azienda agricola, anche tramite lavorazioni esterne nonché , nel limite di un terzo del totale, quelli provenienti da cooperative o consorzi di aziende agricole operanti in ambito locale e di cui all' azienda agricola faccia parte.

5. In caso di aziende associate i limiti di cui al comma 2, lettere a) e b) sono riferiti ad ogni singola azienda agricola.

ARTICOLO 3 Esercizio dell' agriturismo

1. Le attività agricole devono rimanere prevalenti a tal fine il relativo tempo - lavoro deve essere superiore a quello dedicato all' agriturismo.
2. Ai fini della determinazione del tempo – lavoro agricolo si applicano le tabelle ettaro coltura di cui all' articolo 7 del decreto legge 3 febbraio 1970 n. 7 (norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli) convertito nella legge 11 marzo 1970, n. 83, integrate e aggiornate con provvedimento della Giunta regionale.
3. Per la determinazione dei limiti dell' attività agrituristica autorizzabile si fa riferimento ai seguenti parametri:
 - a) un addetto/ anno (288 giornate lavorative) ogni 20 posti - letto;
 - b) un addetto/ anno (288 giornate lavorative) ogni 20 coperti per la sala;
 - c) un addetto/ anno (288 giornate lavorative) ogni 24 coperti per la cucina; integrati e aggiornati con provvedimento della Giunta regionale.
4. Per l' attività di ospitalità in spazi aperti e per quelle di cui alla lettera c), del comma 2 e al comma 3 dell' articolo 2, il tempo lavoro deve essere indicato analiticamente a cura dell' imprenditore mediante una descrizione dettagliata dell' attività prevista.
5. Lo svolgimento di attività agrituristiche non costituisce distrazione dalla destinazione agricola dei fondi.
6. Oltre all' imprenditore agricolo ed ai suoi familiari possono essere adibiti all' attività agrituristica esclusivamente i coadiutori ed i dipendenti dell' azienda agricola, nel rispetto della vigente normativa in materia di lavoro.

ARTICOLO 4 Zone di prevalente interesse agrituristico

1. I territori dei Comuni compresi nell' elenco comunitario delle zone agricole montane e svantaggiate di cui alla direttiva 75/ 268/ CEE, nonché le aree protette di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (riordino delle aree protette) sono considerate zone di prevalente interesse agrituristico.
2. La Giunta regionale con propria delibera può includere nelle zone di cui al presente articoli Comuni o parti di Comuni non inclusi nelle zone di cui al comma 1 ai fini della presente legge.

ARTICOLO 5 Immobili per agriturismo e spazi aperti per campeggio

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell' abitazione dell' imprenditore agricolo, nonché gli edifici rurali o parte di essi non più necessari per la conduzione aziendale, esistenti sul fondo.
2. Nelle zone di cui all' articolo 4 possono essere utilizzati per attività agrituristica i locali siti nell' abitazione dell' imprenditore agricolo e gli edifici rurali, posti in centri abitati, precedentemente destinati al servizio del fondo sito nel medesimo comune o n comune limitrofo, se detto fondo è privo di fabbricati adattabili all' uso agrituristico.
3. L' utilizzazione agrituristica non costituisce cambio di destinazione d' uso degli edifici interessati.
4. Gli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro conservativo e risanamento igienico dei locali ad utilizzo agrituristico avvengono nel rispetto delle caratteristiche rurali dell' edificio conservando nell' aspetto complessivo ed i singoli elementi architettonici, con l' uso di materiali e di tecniche tipici della zona, fatte salve le specifiche autorizzazioni paesistico – ambientali di cui alla normativa vigente.
5. Fatto salvo l' obbligo di assicurare una superficie minima di mq 8 per le stanze ad un letto e di mq 11 per le stanze a due letti, con incremento di 4 mq di superficie per ogni letto in più (la frazione di superficie superiore a mq 0,50 è in tutti i casi arrotondata all' unità superiore), nonché una altezza media minima di metri 2,50, può essere consentita la riduzione dell' altezza media minima purché il volume disponibile per posto – letto non sia inferiore a 18 metri cubi per camera ad un letto a 13 metri cubi per camera e due letti.

6. Per le attività agrituristiche sono utilizzate costruzioni iscritte a catasto o per le quali sia stata presentata domanda di accatastamento. Non possono essere utilizzate costruzioni per risultino edificate da meno di dieci anni per gli edifici di cui al comma 1 e da meno di venti anni per quelli di cui al comma 2. E' ammesso peraltro l' uso di locali di nuova costruzione realizzati per l' adeguamento igienico - sanitario di quelli esistenti, per volumi tecnici e per servizi igienici necessari ai campeggiatori.

7. Gli eventuali spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori devono essere allestiti nel rispetto delle caratteristiche orografiche e vegetazionali del sito.

ARTICOLO 6 Requisiti igienico - sanitari

1. I locali destinati all' uso agrituristico sono soggetti ai requisiti igienico - sanitari previsti dai regolamenti edilizi vigenti per i locali di civile abitazione salvo quanto disposto dall'articolo 5.

2. Gli alloggi agrituristici devono essere dotati di un locale bagno completo di wc con cassetta di cacciata, lavabo e vasca da bagno o doccia ogni 6 persone, compresi i componenti del nucleo familiare ed i loro conviventi.

3. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di pasti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962 n. 283 (modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934 n. 1265 " Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande").

4. Ai fini del rilascio dell' autorizzazione sanitaria di cui all' articolo 2 della legge 283 / 1962 si tiene conto delle peculiari caratteristiche di ruralità degli edifici interessati in applicazione di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 28 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).

5. Di norma l' attività di trasformazione, preparazione e confezionamento dei prodotti aziendali utilizzati per la ristorazione si svolge nel locale cucina.

6. Per gli insediamenti di non più di 8 persone in tende o caravans si garantiscono agli ospiti i servizi igienici e le forniture d' acqua e di elettricità mediante le strutture ordinarie dell' azienda agricola; per gli insediamenti eccedenti tale numero deve essere garantito il rispetto dei parametri minimi dei requisiti igienico - sanitari previsti per i campeggi aduna stessa dalla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive) e successive modificazioni-

ARTICOLO 7 Elenco regionale dei soggetti abilitati ed autorizzati all'esercizio dell' agriturismo

1. E' istituito ai sensi dell' articolo 6 della legge 5 dicembre 1985, n. 730 (disciplina dell' agriturismo) l'elenco dei soggetti abilitati ed autorizzati all'esercizio dell' agriturismo, suddiviso in sezioni provinciali tenuto dalle commissioni provinciali di cui all'articolo 12, comma 5 della legge 9 maggio 1975 n. 153 (attuazione delle direttive del Consiglio della Comunità europee per la riforma dell' agricoltura).

2. All' elenco possono essere iscritti esclusivamente gli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all' articolo 2135 del codice civile e i loro familiari di cui all' articolo 230bis del codice civile.

3. L' iscrizione è condizione necessaria per il rilascio della autorizzazione comunale di cui all' articolo 9.

4. La Giunta regionale determina la documentazione da presentarsi a corredo della domanda di iscrizione, nonché le modalità per la tenuta e l' aggiornamento dell' elenco e per la verifica della persistenza dei requisiti per l'iscrizione.

5. Non possono ottenere l' iscrizione e rimanere iscritti nell' elenco regionale, a meno che non abbiano ottenuto la riabilitazione, i soggetti di cui al comma 3 dell' articolo 6 della legge 730/ 1985; per l' accertamento di tali condizioni si applica il comma 4 del medesimo articolo.

ARTICOLO 8 Disciplina amministrativa

1. Lo svolgimento di attività agrituristiche nonché l' utilizzo della qualifica di " operatore agrituristico" e la denominazione " azienda agrituristica" o " agriturismo", anche espresso in forma abbreviata, sono riservate esclusivamente ai soggetti in possesso della specifica autorizzazione comunale.

2. I soggetti iscritti nell' elenco regionale di cui all'articolo 7 presentano al Sindaco del Comune ove ha sede l' azienda agricola apposita domanda contenente le generalità del richiedente, le attività che si intendono svolgere, le caratteristiche e le dimensioni dell' azienda agricola, gli edifici e le aree da adibire ad uso agrituristico, la capacità ricettiva, i servizi igienici, i servizi accessori eventualmente offerti, i periodi di esercizio, le tariffe che si intendono praticare.

3. Alla domanda di autorizzazione devono essere allegati:

a) la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e all' articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 (norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti);

b) la copia del libretto sanitario del titolare e dei suoi collaboratori;

c) il nulla - osta igienico - sanitario relativo alla idoneità dei locali e delle attrezzature ad uso agrituristico;

d) il certificato di iscrizione all'elenco regionale di cui all' articolo 7;

e) l' indicazione degli estremi o copia, ove necessario, del titolo abilitativo edilizio o, nei casi previsti dalla legge, della denuncia di inizio lavori per la realizzazione di opere relative ai locali da utilizzare per le attività agrituristiche.

ARTICOLO 9 Autorizzazione comunale

1. Il Sindaco decide sulle domande di autorizzazione entro novanta giorni dalla loro presentazione. Trascorso tal termine, la domanda di intende accolta e l' autorizzazione deve essere rilasciata entro trenta giorni.

2. L' autorizzazione fissa i periodi d' esercizio e di limiti relativi all' attività agrituristica. Il Sindaco, entro quindici giorni dal rilascio, trasmette copia dell' autorizzazione comunale alla commissione provinciale di cui all' articolo 7 che provvede alle relative annotazioni in un' apposita sezione dell' elenco regionale.

3. Al provvedimento di autorizzazione si applica il comma 4 dell' articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n°616 (attuazione della delega di cui all' articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).

ARTICOLO 10 Obblighi dell' operatore agrituristico

1. L' operatore agrituristico ha l' obbligo di:

a) osservare le disposizioni ed i provvedimenti emanati dalla Regione e dalle altre autorità competenti;

b) esporre al pubblico l' autorizzazione comunale all' esercizio dell' agriturismo;

c) apporre all' ingresso dell' azienda agricola, modo stabile e ben visibile, una targa, conforme al modello approvato dalla Giunta regionale, riportante la dicitura " azienda agrituristica";

d) presentare al Comune entro il 31 ottobre di ogni anno una dichiarazione contenente le tariffe che l' operatore intende praticare per l' anno successivo;

e) consentire i controlli e le ispezioni previste da apposite norme di legge;

f) osservare gli obblighi derivanti dalle norme di legge in materia di pubblica sicurezza;

g) comunicare al Sindaco l' eventuale cessazione dell' attività agrituristica entro trenta giorni dalla stessa;

h) comunicare alla Provincia di appartenenza il numero, su base annua, delle persone ospitate.

ARTICOLO 11 Sospensione e revoca dell' autorizzazione comunale

1. L' autorizzazione comunale è sospesa dal Sindaco con provvedimento motivato per un periodo

minimo di giorni quindici e massimo di giorno sessanta per violazione degli obblighi di cui all' articolo 10.

2. L' autorizzazione comunale è revocata dal Sindaco con provvedimento motivato qualora l'operatore agrituristico:

- a) non abbia intrapreso l' attività entro un anno dal rilascio dell' autorizzazione;
- b) abbia perduto successivamente al rilascio dell' autorizzazione, uno o più dei requisiti necessari per il conseguimento della stessa;
- c) abbia subito nel corso del triennio di validità dell' autorizzazione più periodi di sospensione per complessivi novanta giorni.

3. La revoca dell' autorizzazione, che il Sindaco è tenuto a comunicare entro quindici giorni alle Commissioni provinciali, comportala cancellazione d' ufficio dell' operatore dalla apposita sezione dell' albo regionale di cui all' articolo 7.

ARTICOLO 12 Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Chiunque eserciti abusivamente attività agrituristica è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3.000.000 a lire 10.000.000.

2. Chiunque contravvenga agli obblighi di cui all' articolo 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 2.000.000.

3. Le funzioni amministrative concernenti le sanzioni amministrative pecuniarie sono svolte dal Comune ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l' applicazione delle sanzioni amministrative -pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o sub delegati) e successive modificazioni.

4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono interamente devoluti al Comune a titolo di finanziamento delle funzioni delegate.

ARTICOLO 13 Commissione regionale per l' agriturismo

1. E' istituita la commissione regionale per l' agriturismo nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. La commissione opera a titolo gratuito ed è composta:

- a) dall'Assessore all' agricoltura o suo delegato, che la presiede;
- b) da un dipendente regionale di qualifica non inferiore all' ottava delle strutture Produzioni agricole e floricole innovazione e agriturismo, Strutture ricettive turistiche, Pianificazione e tutela paesistica, Affari amministrativi dell' urbanistica, Igiene ed educazione sanitaria;
- c) da un esperto in agriturismo designato da ciascuna delle organizzazioni agrituristiche, riconosciute a livello nazionale, operanti sul territorio regionale.

2. Il Presidente della Giunta regionale nomina, per ogni componente di cui alle lettere b) e c) del comma 1, un membro supplente in possesso dei medesimi requisiti dei membri effettivi.

3. Le sedute della commissione sono valide con la partecipazione di almeno cinque membri.

4. Svolge le funzioni di segretario un dipendente regionale di qualifica non inferiore alla sesta.

5. La commissione svolge i compiti:

- a) formula alla Giunta regionale il proprio parere sui programmi e sulle politiche di sviluppo dell' agriturismo;
- b) propone alla Giunta regionale attività di indagine, studio e ricerca nonché iniziative di sostegno e promozione dell' offerta agrituristica;
- c) svolge attività di consulenza a supporto degli enti locali in materia agrituristica;
- d) svolge attività di consulenza e supporto in favore degli operatori agrituristiche.

ARTICOLO 14 Contributi per agriturismo e delega di funzioni

1. La Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, concede contributi per la realizzazione, nell' ambito dei piani di miglioramento materiali dell' azienda di cui al regolamento 91/2328/ CEE e successive modificazioni ed integrazioni, delle seguenti categorie di interventi:

- a) miglioramenti fondiari ad uso agrituristico;
- b) acquisto di arredi ed attrezzature per i locali ad utilizzo agrituristico ivi compresi quelli destinati

alla lavorazione, trasformazione, conservazione, confezionamento e vendita dei prodotti aziendali;
c) installazione di impianti elettrici, termici, telefonici, idraulici per i locali ad utilizzo agrituristico;
d) spese relative all'atto di cui al comma 2 dell'articolo 20.

2. La Giunta regionale individua i criteri per la determinazione della spesa ammissibile per gli interventi di cui al comma 1.

3. La concessione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 1 è subordinata all'ottenimento del pertinente titolo abilitativo edilizio ove necessario e dell'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 7.

4. Le funzioni amministrative concernenti la concessione, i controlli, la revoca dei contributi sono delegate alle Comunità montane ed ai Consorzi dei Comuni ai sensi della legge regionale 12 maggio 1978, n. 6 (delega delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, economia montana).

ARTICOLO 15 Priorità dei contributi

1. Alle aziende di cui all'articolo 6 della legge regionale 1 febbraio 1994, n. 5 (norme per ridurre l'uso delle sostanze di sintesi in agricoltura e disciplina dell'agricoltura biologica) è concessa priorità nella concessione dei contributi per le categorie di interventi di cui all'articolo 14.

ARTICOLO 16 Revoca dei contributi

1. I contributi sono revocati e le somme eventualmente liquidate recuperate, maggiorate degli interessi legali, quando:

- a) l'intervento non venga effettuato entro i termini stabiliti nell'atto di concessione;
- b) vengano accertate sostanziali irregolarità nella documentazione giustificativa di spesa;
- c) gli immobili e gli allestimenti siano utilizzati per altri fini prima che sia trascorso il periodo di dieci anni di cui al comma 1 dell'articolo 20;
- d) non sia stata concessa l'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica o sia stata revocata ai sensi del comma 2 dell'articolo 11.

2. Nel caso previsto alla lettera a) del comma 1, può essere disposta in via alternativa la riduzione proporzionale del contributo in relazione alle spese effettivamente sostenute e documentate, purché l'intervento realizzato renda comunque i locali usufruibili per l'attività agrituristica.

3. Nei casi previsti alle lettere c) e d) del comma 1 la somma da recuperare è determinata in un decimo del contributo liquidato, moltiplicato il numero degli anni che mancano al compimento del decimo anno dalla data di concessione, maggiorato degli interessi legali.

ARTICOLO 17 Formazione professionale

1. La Regione promuove e coordina iniziative formative rivolte agli operatori agrituristici ai sensi della legge regionale 5 novembre 1993 n. 52 (disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro) e successive modificazioni. **ARTICOLO 18** Norma transitoria. I soggetti già iscritti all'elenco regionale degli operatori agrituristici alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti d'ufficio all'elenco di cui all'articolo 7, anche in deroga alle norme di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2.

2. Sino all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 7 continua ad esercitare le proprie funzioni la commissione regionale per l'agriturismo di cui alla legge regionale 28 agosto 1989 n. 39 (disciplina dell'agriturismo).

3. Per le domande di contributi presentate entro il 30 giugno 1996, i contributi stessi, vengono concessi ai sensi della legge regionale 28 agosto 1989 n. 39.

4. Gli effetti degli articoli 14, 15 e 16 della presente legge decorreranno dal giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione della Comunità Europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato.

ARTICOLO 19 Abrogazione di norme

1. È abrogata la legge regionale 28 agosto 1989 n°39, fermo restando quanto disposto dal comma 2

dell' articolo 18 e fatto salvo il completamento per l' anno finanziario 1996 degli interventi di cui al comma 3 del medesimo articolo.

ARTICOLO 20 Vincolo di destinazione

1. Gli immobili e gli allestimenti finanziati ai sensi della presente legge sono vincolati alla loro specifica destinazione a partire dalla data di concessione dei contributi per la durata di annidieci.
2. I beneficiari dei contributi sono tenuti a presentare apposito atto trascritto presso le conservatorie dei registri immobiliari, che contenga l'impegno al mantenimento della destinazione agrituristica degli immobili finanziati.
3. Qualora sia accertata l' oggettiva impossibilità ,indipendente dalla volontà del titolare, al mantenimento della suddetta destinazione, la Giunta regionale può disporre l' annullamento del vincolo all' esercizio agrituristico.

ARTICOLO 21 Norma finanziaria

1. All' onere derivante dalle spese relative ai contributi previsti dalla presente legge si fa fronte mediante i capitoli relativi alla realizzazione dei piani di miglioramento materiale dell'azienda di cui al regolamento 91/2328/CEE e successive modificazioni ed integrazioni. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova, addì 6 agosto 1996 .

LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 26-03-1997 REGIONE LIGURIA Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1996 n°33 " Disciplina dell' Agriturismo".Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 5 del 16 aprile 1997

Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta promulgala seguente legge regionale:

ARTICOLO 1

(Modifica della lettera d), comma 1, articolo 10)1. Alla lettera d) del comma 1 dell' articolo 10 della legge regionale 6 agosto 1996 - n. 33(disciplina dell' agriturismo) le parole: " entro il 31 ottobre" sono sostituite dalle parole:" entro il 1 ottobre".

Note:Avvertenza: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari. Nota all'articolo 11. La legge regionale 6 agosto 1996 n. 33 è pubblicata nel B.U. 28 agosto 1996 n. 17 parte I. Avvertenza: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari. Nota all'articolo 11. La legge regionale 6 agosto 1996 n. 33 è pubblicata nel B.U. 28 agosto 1996 n. 17 parte I.

ARTICOLO 2

(Sostituzione della lettera c), comma 2 articolo 11)1. La lettera c) del comma 2 dell' articolo 11 della lr 33/ 1996 è sostituita dalla seguente:" c) abbia subito nel corso dell' ultimo triennio più provvedimenti di sospensione per complessivi novanta giorni".

ARTICOLO 3

(Abrogazione della lettera d), comma 1, articolo 14)1. La lettera d) del comma 1 dell' articolo 14della lr 33/ 1996 è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova, addì 26 marzo 1997

A CHI RIVOLGERSI

**ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
CENTRI DI ISTRUZIONI PROFESSIONALI AGRICOLI
ISPETTORATO AGRICOLO
COMUNITA' MONTANE presenti sul territorio**

LINKS /COLLEGAMENTI

www.politicheagricole.it

www.agriligurianet.it

www.biozotec.it

www.agia.it

www.inps.it

www.agrinform.it

[Ministero delle Politiche agricole e forestali www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it) Il sito istituzionale: informazioni, aggiornamenti legislativi ecc.

[Commissione Europea - Agricoltura http://europa.eu.int/comm/agriculture/index_it.htm](http://europa.eu.int/comm/agriculture/index_it.htm) Il sito in italiano della Commissione Europea dedicato all'agricoltura

[Sinab www.sinab.it](http://www.sinab.it) Il sistema unico sull'agricoltura biologica, realizzato da Ministero e Regioni

[Naturalmente Italiano www.naturalmenteitaliano.com](http://www.naturalmenteitaliano.com) Il sito dell'Ismea sui prodotti tipici e di qualità

[INEA www.inea.it](http://www.inea.it) Sito ufficiale dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria

[ISMEA www.ismea.it](http://www.ismea.it) Ente Pubblico per i Servizi del Mercato Agricolo e Alimentare

[ISPAVE www.ispave.it](http://www.ispave.it)

Banca dati dei fitofarmaci utilizzabili in agricoltura biologica

[Sana www.sana.it](http://www.sana.it) Il salone internazionale del naturale di Bologna

[Centoare www.centoare.it](http://www.centoare.it) Il portale dell'imprenditore agrituristico

[Agra Press www.agrapress.it](http://www.agrapress.it) Agenzia quotidiana di informazione sull'agricoltura e l'agroalimentare

[Edizioni L'Informatore Agrario www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it) Sito ufficiale delle Edizioni

L'Informatore Agrario

www.ense.it Ente Nazionale Sementi Elette

www.grenplanet.net La Rete del Biologico